STATUTI

DELLA

VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DEI

SS. ANGELI CUSTODI

DI ROMA.

STATUTI

DELLA

VENERABILE ARCHICONFRATERNITA

DE' SS. ANGELI CUSTODI

DI ROMA

ROMA

TIPOGRAFIA DEI CLASSICI

Presso Giuseppe Brancadoro Via della Gatta N. 9.

1846

PROEMIO

Fino dai primi secoli si ebbero nella Chiesa in somma venerazione i beati spiriti, e quelli in ispecial modo che da Dio Signore con singolarissimo tratto della sua providenza furono dati a custodia di noi mortali. Imperocchè, o si riguardi l'Eccellenza di lor dignità, e sono appunto essi quegli astri matutini nominati da Giobbe al Cap. 38., i quali esultavano innanzi all'Eterno quando stabiliva i cardini della terra, e segnava all' universo le leggi: o si riguardi il pietoso officio cui furono destinati, e sono essi quelle benefiche guide, che in ogni tempo, e in ogni luogo vegliano a nostro pro', e campandoci di quei tanti pericoli e temporali ed eterni, onde siamo di continuo recinti in questo umano pellegrinaggio, ci scorgono in fine a quella beata eternità, che è l'unica meta, alla quale dobbiamo tutti aspirare. Mosse pertanto da divoto spirito di riconoscenza, e di gratitudine verso questi nostri beneficentissimi SS. Angeli tutelari, alcune pie persone si unirono insieme nella Chiesa Parrocchiale in allora denominata di Santo Stefano del Cacco, innalzando nell' ultima Cappella a Cornu epistolae il vessillo del S. Angelo Custode, come tuttora vi si venera; ivi adunati fino dall' anno 1612. cantavano nei giorni festivi le lodi del Signore Iddio in ringraziamento del singolare beneficio, che aveva fatto al genere umano deputando alla custodia di ciascuno gli stessi suoi Angeli, i quali guidassero i nostri passi, e ci protegessero con particolare impegno, difendendoci dai nostri tre capitali nemici.

All' esempio di questi concorrendo molti altri a tale divozione, in brevissimo tempo si aumentò di tanto il numero dei Congregati, che credettero procedere alla elezione di un Protettore, il quale venne fatto nella persona del Cardinale Giovanni Battista Pallotta di chiara memoria, col di cui ajuto, e consiglio si indossò il religioso uniforme tutto bianco, con mozzetta e cordone simile, per dimostrare, che chi militava sotto i vessilli de' SS. Angeli doveva ancora nell' esterno far mostra del candore dello Spirito tutelare; si ottenne quindi il Breve di approvazione dalla Sa. Me. di Papa Paolo V. in data 7. Luglio dell' anno 1614. giorno in cui ebbe canonicamente principio la Nostra Archiconfraternita, arricchita anche da copiose Indulgenze concesse dallo stesso Sommo Pontefice.

Per l' aumento però, che ogni dì aveva luogo nel numero dei Fratelli, non potendo essere più sufficiente la Cappella nella suddetta Chiesa di Santo Stefano del Cacco, venne la Confraternita istessa ad adunarsi nella Chiesa di S. Valentino presso la Via dei Cesarini, ora Chiesa dei Mercanti di Roma; in seguito non essendo neppur questa bastevole alla crescente divota moltitudine, che a gara si ascriveva sotto il vessillo de' SS. Angeli Custodi, molti divoti Confratelli sospinti dallo zelo di conciliarsi sempreppiù la protezione degli Angeli tutelari, risolvettero di acquistare a proprie spese alcune case nella Via che da Trevi conduce a quella de' due Macelli, e diroccatele, dettero principio alla edificazione della Chiesa in onore dei SS. Angeli Custodi, dai quali prendeva nome la Confraternita. Scorsi pochi anni, da Gregorio XV colla costituzione » *Pietatis* dei 21 Luglio 1621 », le venne data la facoltà di aggregare a Sè altre Compagnie, e nel seguente anno fu dal medesimo Pontefice innalzata al grado di Archiconfraternita. Fu la Chiesa consacrata sotto il Pontificato di Urbano VIII. il 29 Settembre 1624, giorno dedicato al Principe delle gerarchie celesti, e stabilitane in tal dì, siccome richiede il sacro rito, l' annuale commemorazione. Per decreto della S. Congregazione de' riti dell' anno 1670 la festa de' Santi nostri Protettori, che si era fino all' anno 1669 celebrata la seconda Domenica di Ottobre, regnando Clemente X, si ordinò, che con doppio rito si solennizzasse il 2. di quel mese.

Fin dalla loro istituzione i primi Confratelli compilarono i necessari Statuti, i quali vennero approvati da Urbano VIII li 12 Gennaro dell' anno 1627: ma col volger degli anni aveano essi d' uopo se non di novella formazione, almeno di molti cangiamenti ed aggiunte: tenutosene perciò più volte proposito nelle Congregazioni sì segrete, che generali, finalmente si risolvette nella Congregazione del 6 Maggio 1824 di deputare alcuni probi fratelli affinchè esaminando l' antico Statuto togliessero il superfluo, aggiungessero il nuovo, e correggessero tuttociò che all' incremento della pia opera credevano più espediente. I fratelli nominati all' oggetto furono Tommaso Sommai, Filippo Conte Antamori, Giacomo Cav. Teodoli, Bernardino De-Angelis, Reginaldo Nascimbene, Pietro Tonelli e Giulio Cesare Avv. Appolloni qual Segretario pro-tempore dell'Archiconfraternita, soggetti tutti, che per essere dotati di specchiata Religione, e coscenza, non si dubitò punto, potessero adempiere con carità, e zelo alla commissione loro affidata. Di fatti si accinsero con tutto l' impegno immaginabile all' opera, e dopo le più mature riflessioni, consultando non solo le circostanze dei tempi, gli attuali Statuti dell' Archiconfraternita, ma bensì esaminando

quelli di tante altre, ultimarono l'assunto incarico nel modo, che credettero più espediente e vantaggioso tanto allo spirituale, quanto al temporale del Luogo Pio. Sottoposero quindi il loro lavoro all' esame della Congregazione segreta, la quale si convocò il dì 22 Giugno 1827, in cui fattane lettura venne pienamente approvato, rimettendolo all' esame della Congregazione generale per dargli tutte quelle solennità volute, la quale sebbene intimata il giorno 12 Luglio 1827 non ebbe il suo effetto, che nel dì 26 detto mese ed anno, nel qual giorno ne ottenne anche da questa l'ampla approvazione a pluralità di voti.

Le circostanze dei tempi non permisero in quel momento di più parlare di Statuti, per cui rimase tutto sospeso finchè risvegliatesi le brame nella fratellanza di vedere portato a termine i medesimi, mercè la vigile ed instancabile sollecitudine in allora del nostro Primicerio uno dei XII. della Sacra Rota in oggi Emo e Rmo Card. Giuseppe Antonio dei Marchesi Zacchia, vennero essi umiliati alla Santità di N. S. Papa Gregorio XVI. felicemente regnante, riportandone il seguente autografo Rescritto » 12. *Luglio* 1834. *Alla saviezza e prudenza del Card. Protettore colle facoltà.* GREGORIO PP. XVI.

Niun dubbio più sarebbevi restato, onde l' Emo Protettore di quel tempo Emo Principe D. Giorgio Doria Pamphily di ch. me. del Titolo di S. Cecilia avesse emanato il Decreto di approvazione per la stampa e pubblicazione, giacchè era alla sua savia perspicacia già noto il contenuto dei suddetti nuovi Statuti, per averli più e più volte esaminati, ma siccome bramava come si fece, di unire agli Statuti stessi un nuovo metodo amministrativo per sempreppiù tutelare gl' interessi dei pii Benefattori, così mentre questo si stava compilando, ordinò di fatto per maggiormente cerziorarsi della utilità dei nuovi Statuti stessi, che fossero posti in vigore fino dal primo Gennajo 1835, con e chiaro si vede dai diversi Decreti di Congregazioni segrete e generali, e come il fatto istesso lo prova per essere al presente tuttora in uso. Intanto avvenne la repentina morte del mai abbastanza encomiato Emo Protettore D. Giorgio Doria Pamphily. Priva l' Archiconfraternita del suo amato Protettore rivolse ogni cura a rinvenirne altro che la Provvidenza ci graziò nella persona dell' Emo Porporato l' amatissimo nostro Card. D. Paolo Polidori, al quale Iddio conservi lunghi giorni. Sollecita si fece la fratellanza nell' implorare caldamente da Lui che con il Suo zelo, e colla sua ben conosciuta perspicacia volesse prendere ad esame le novelle regole per metterle quindi in esecuzione. Avendovi l' Emza Sua cortesemente aderito, unita-

mente a Monsignor Primicerio, dopo le più mature considerazioni, giudicarono ambedue, che salvo pochissime correzioni in alcune cose, risguardanti principalmente le particolari attribuzioni dei respettivi Ufficiali di Congregazione segreta, potevano essere dati alla stampa.

Vennero perciò deputati i fratelli Enrico Genouvez, Angelo Cav. Antonini, e Filippo Guarnieri, i quali in unione dei Fratelli Conte Filippo Antamori, Bernardino De-Angelis, e Reginaldo Nascimbene, che avevano avuto parte nella formazione dei Statuti stessi eseguissero le modificazioni sudette, come si legge nella Congregazione segreta e generale del 24 Luglio 1845. Applicatisi senza indugio a tale operazione formarono il presente Statuto che approvato dalle Congregazioni segrete e generali degli 11 Settembre 1845, non che dall' Emo Protettore spiega da oggi in poi forza di legge, e forma le prescrizioni da osservarsi nella nostra Archiconfraternita.

La stretta ed esatta osservanza pertanto de' Statuti medesimi sarà quella che farà sempre accrescere nell' animo di tutti i nostri degnissimi Confratelli quel fervore e quello zelo tanto necessario pei vantaggi spirituali e temporali della nostra Archiconfraternita, e per la propagazione di una così santa divozione verso i nostri SS. Angeli Custodi, che mediante la misericordia di Dio e la protezione degli stessi Beati spiriti si spera di conseguire.

STATUTI
DELLA
VENERABILE ARCHICONFRATERNITA
DE' SS. ANGELI CUSTODI
DI ROMA

CAPITOLO PRIMO

DELL' ABITO DEI FRATELLI

L'abito sarà tutto, come in oggi si costuma, bianco, di tela non trasparente, cinto a' fianchi di un cordone di giusta grandezza con fiocco parimenti bianco. Nella mozzetta vi sarà alla parte sinistra lo Stemma ovale del nostro S. Angelo Custode dipinto a colori, e cinto intorno da una piccola frangia bianca. Nell' abito niuna diformità vi dovrà essere, mentre quello che dovranno indossare Monsig. Primicerio e PP. Guardiani sarà simile a quello di ogni altro fratello.

Gli Ecclesiastici e li Secolari togati terranno il collare in uso, le calze nere, e scarpe con fibbie.

Tutti gli altri useranno il collare bianco senza alcun' ornamento, e le scarpe con fibbie.

Resta vietato il tenere cravatte o corpetti colorati per la deformità che farebbero apparendo al di sopra del collo: per la medesima ragione non dovranno al di sotto del sacco apparire calzoni lunghi di qualsiasi colore, come altresì le calze dovranno essere bianche o nere.

Il Candidato, allorquando farà l' ingresso nel nostro Oratorio, procurerà di essere in abito nero, o in altro decente, sempre però avrà le scarpe come sopra.

CAPITOLO SECONDO

DEL NUMERO DEGLI OFFICIALI

Avrà la Nostra Archiconfraternita un discreto numero di Officiali, nella elezione dei quali devesi avere in vista la maggior loro attività e zelo nel servizio del culto non solo, ma benanche l' abilità ed onoratezza per l' esercizio delle rispettive Cariche. Vi saranno pertanto un Card. Protettore, un Primicerio Prelato della Romana Curia, cinque Guardiani, il primo dei quali Principe o di nobilissima stirpe; il secondo Cavaliere, il terzo Togato, che eserciti in Curia, il quarto Civile, il quinto Artista e capo di bottega. Inoltre un Segretario; otto Consiglieri; due Maestri dei Novizj; due Sindaci; un Provveditore di Chiesa; ed altro dei Morti; un' Archivista; due Deputati per l' esecuzione dei Testamenti e dei Legati Pii; due Fabbricieri; due Deputati all' Ospedale; quattro Infermieri; due Deputati alla cura del Credenzone di esso Ospedale; e due Pacieri. Cotesti Officiali formeranno la Congregazione segreta, l' Officio e la attribuzione dei quali verranno in appresso dichiarate.

Seguiranno i provvisionati cioè, un Procuratore, un' Architetto, un Computista, ed un Esattore.

Tutti dovranno essere eletti, confermati, ed esclusi dalle Congregazioni segrete e generali, o dalla Banca, secondo la qualità degli Officiali, e secondo che verrà stabilito e prescritto nei rispettivi articoli.

CAPITOLO TERZO

DELLA ELEZIONE DELL' EMO PROTETTORE

Nulla di più utile e necessario ai Luoghi Pii, che lo avere a Capo e Guida un Cardinale Protettore, con l' autorità del quale vengano essi favoriti, ajutati e difesi.

Dovendosi dunque venire alla elezione del medesimo Monsignor Primicerio, o il più degno dei PP. Guardiani dovranno intimare la Congregazione segreta e generale, indicando nel biglietto il motivo della Adunanza. Riuniti che saranno, Monsig. Primicerio nominerà un Cardinale; il secondo Cardinale per la Terna sarà nominato dai tre primi PP. Guardiani; il terzo sarà nominato dagli ultimi due PP. Guardiani insieme col Fr. Segretario.

Se Monsig. Primicerio fosse impedito ne supplirà le veci il primo P. Guardiano nominando egli solo un' Emo: ed allora il secondo, terzo, e quarto P. Guardiano proporranno il secondo Cardinale, ed il quinto P. Guardiano, il Fr. Segretario, ed uno dei Fratelli Consiglieri più anziani il terzo.

Se uno o più PP. Guardiani saranno impediti, verranno suppliti nel modo che si è detto dai Consiglieri, e dagli altri Officiali secondo l'ordine della lista di Congregazione segreta.

Avvenendo che i primi tre PP. Guardiani, gli altri due col Fr. Segretario, o coloro, che dovranno supplire, non concordassero nella nomina, ognuno di essi scriverà il nome del Cardinale in una separata poliza, e quello che sarà favorito dalla sorte servirà a formare la terna.

I Porporati da sceglierai devono essere residenti in curia, ossia in Roma. Compilatasi la terna, si porranno sull' Altare tre Bussoli, in ognuno dei quali sarà scritto il nome di uno dei tre Eletti. Quindi Monsignor Primicerio, o in sua assensa il più degno dei PP. Guardiani, (e tutti gli altri Fratelli secondo il loro grado ed anzianità, come verranno chiamati dal Fr. Segretario, l' uno dopo l' altro muniti del voto, giunti che saranno all' Altare passando la mano sopra tutti tre li bussoli faranno quello cadere nel bussolo ove sarà il nome di quel Soggetto, che stimeranno in loro coscenza essere più a proposito per l' Archiconfraternita; onde così conservare l' elezione Segreta.

In seguito di che i Fratelli Maestri de' Novizj presenteranno i tre bussoli al più degno che troverassi presente nella Congregazione segreta, il quale apertili l' un dopo l' altro, farà conoscere al rimanente dei Congregati quei due Porporati che avranno riportati più voti per essere passati per Scrutinio della Congregazione Generale, che dovrà decidere della scelta.

Succedendo parità di voti in tutti e tre gli Eletti, ovvero in due di essi, in allora si dovranno scrivere i loro nomi in tanti bollettini, perchè la sorte decida chi di loro dovranno essere i due Eletti per essere poi proposti come sopra, intendendosi che il primo, o primi estratti dall' Urna siano i Candidati; qual metodo dovrà tenersi in tutti e simili casi.

Adunatasi la Congregazione Generale nel modo come di sopra si è detto, posti che saranno li due Bussoli sull' Altare con li nomi dei due Emi Cardinali, si procederà all' elezione del Protettore nella medesima guisa, come si disse nella Congregazione Segreta, e succedendo parità de' voti, scritti in due polize i nomi di ambedue i Cardinali si porranno in un' Urna, e quello che

verrà tratto fuori dal più degno dei Fratelli che si troverà presente, sarà l'eletto.

Seguita l'elezione, Monsignor Primicerio, con uno dei PP. Guardiani, e due di Essi se Monsignore fosse impedito, si condurranno al palazzo del Cardinale eletto per supplicarlo ad accettare la protezione dell'Archiconfraternita, e stabilire il giorno del possesso, per il qual giorno dovrà essere intimata la Congregazione Generale, affinchè la funzione si eseguisca secondo le regole prescritte.

Se il Cardinale eletto non volesse accettare s'intenderà scelto per dritto il secondo, e se ancor questi si rifiutasse si tornerà a convocare come sopra la Congregazione segreta, potendo essere nuovamente nominato quello, che per mancanza de' Voti non venne portato alla Congregazione Generale.

Se l'Emo Protettore si dovesse esentar da Roma sarà pregato di surrogare altro Porporato che adempia le sue veci, quante volte per altro l'assenza non fosse stabile a cagione della residenza Episcopale, giacchè in tal caso si verrà all'elezione di altro Porporato.

L'officio dell'Emo Protettore sarà a vita.

CAPITOLO QUARTO

DEL MODO DI ELEGGERE IL PRELATO PRIMICERIO E GLI ALTRI OFFICIALI

Siccome importa assaissimo al bene del nostro istituto che mai non abbia a mancare alcuno dei Superiori, così avvenendo che Monsignor Primicerio per terminato officio, o per rinuncia, o per promozione alla sacra porpora, o per lunga assenza da Roma, o per qualsiasi altro motivo, non possa continuare il suo officio, si riunirà la Banca insieme al Fr. Segretario in Congresso qualche giorno innanzi la prima Domenica di Decembre (giacchè il possesso ai nuovi Officiali dovrà esser sempre dato la prima Domenica di Gennajo) per nominare tre Prelati. Questi saranno portati in Congregazione segreta che a tale oggetto sarà intimata con le solite regole per la prima Domenica del suddetto Mese di Decembre, o in altro giorno di quella prima settimana ad arbitrio della Banca, e tanto nella Congregazione segreta che Ge-

nerale saranno scrupolosamente osservate le medesime clausole e norme, come si disse per l' elezione dell' Eṁo Protettore al Capitolo III.

La Congregazione Generale dovrà esser tenuta nella seconda Domenica del più volte nominato Mese di Decembre, o in altro giorno entro la settimana ad arbitrio parimenti della Banca.

In ordine poi alla Elezione dei Padri Guardiani, i Fr. Consiglieri unitamente ai Fr. Maestri de' Novizj, formeranno parte del Congresso dopo essersi effettuata la scelta dei Prelati come sopra; presenteranno una nota di sei soggetti per ogni individuo che deve cessare dalla carica. Il Congresso, da tale nota ne sceglierà tre per ognun Guardiano da rimpiazzarsi quante volte li proposti siano riconosciuti idonei alla carica, diversamente li potrà cambiare, e sceglierli dall' intero Corpo dei Fratelli. I tre soggetti poi scelti dal Congresso saranno quindi proposti alla Congregazione segreta e generale nel medesimo modo, che si è detto per l' elezione dell' Eṁo Protettore, e gli eletti o eletto sarà sempre quegli che avrà riportato maggioranza di voti sì nell' una, che nell' altra Congregazione. Lo stesso verrà praticato per l' elezione del fratel Segretario, venendo questi considerato per il primo Officiale dopo i PP. Guardiani. Siccome l' ufficio di Segretario richiede assiduità, conoscenze, e attività, così avvertiranno i fratelli Consiglieri, e Maestri de' Novizj di proporre persone che siano suscettibili all' adempimento di un tanto scrupoloso officio, onde la nostra Archiconfraternita ne possa ritrarre un utile servizio.

Quante volte nell'elezione avvenuta come sopra il Fratello eletto non fosse presente, si deputeranno due Fratelli per dargli parte dell' elezione; e nel caso che detto Fratello ricusasse l' officio resterà eletto in suo luogo quello, che dei due avrà avuto più voti, e basterà di notificarlo nella seguente Congregazione Generale quando si dà il possesso ai nuovi Officiali, per il quale effetto dovrà il tutto essere registrato con ogni esattezza dal Fr. Segretario nel Libro delle Congregazioni.

Gli altri Officiali verranno scelti dalla Banca, meno li provisionati tutti, li quali saranno eletti per Congregazione segreta, come si dirà in ciascun Capitolo loro risguardante. A tale effetto Monsignor Primicerio, i PP. Guardiani, e Fratel Segretario, che stanno per terminare il loro officio, ed i PP. Guardiani e Fratel Segretario nuovamente eletti stabiliranno fra loro un Congresso per farne tale elezione.

Avvertendo bene di scegliere Fratelli che si possano prestare, e che non siano di quelli che amino solo d' essere iscritti sulla

lista di Congregazione segreta, e che possibilmente tutti i Fratelli che sono ascritti alla nostra Archiconfraternita in turno facciano parte della Congregazione segreta, e che non sia fra pochi soltanto ripartito un tale incarico.

Nel caso che Monsignor Primicerio, i Padri Guardiani, il Fratel Segretario per qualsivoglia circostanza venissero a mancare nell' anno, siccome importa assaissimo al bene del nostro istituto che sia sempre completo il Numero degli Officiali superiori, così senza attendere il tempo destinato per la elezione dei nuovi Officiali, dai Superiori residenti in banca sarà fatto intimare il più presto possibile il Congresso, onde venire alla elezione del Superiore o Superiori mancanti, nel modo come si è detto di sopra, peraltro qualunque sia il giorno in cui siano stati eletti non si comincerà mai a contare il principio della loro carica, che alla prima Domenica del Mese di Gennajo dell' anno seguente: non valutandosi i mesi precedenti del di lui Officio.

CAPITOLO QUINTO

DEL MODO DI DARE IL POSSESSO AI NUOVI OFFICIALI

Ai nuovi Officiali si darà il possesso la prima Domenica di Gennajo. A tale effetto verrà intimata la Congregazione generale per detto giorno. Gli Officiali che avranno terminato il loro Officio sederanno ai respettivi posti della Carica che prima aveano, e i nuovi eletti saranno uniti a tutta l' altra fratellanza secondo il consueto delle Congregazioni. Il fratel Segretario leggerà la nuova lista degli Officiali.

Quelli fratelli che sono stati eletti, di mano in mano che saranno nominati dal fratel Segretario, anderanno a genuflettersi a piè dell' Altare, pregando i Santi Angeli Custodi ad impetrar loro da Dio grazie di bene adempire all' Officio destinatogli. Terminata di leggere la suddetta lista, Monsignor Primicerio, o chi in di Lui vece ha luogo, farà cenno col Campanello, ed allora levatisi, anderanno innanzi agli Officiali Maggiori, ed il primo di essi, cioè il più degno, farà loro una breve allocuzione prevenendoli del conto che dovranno rendere a Dio, ed ai Santi Angeli Custodi, se non adempiranno all' obbligo che loro incombe. Quindi

gli Officiali maggiori che terminano il loro Officio partiranno dalla Banca, ove si sederanno i nuovi, e dato nuovamente il segno col Campanello tutti torneranno a sedere. In fine da Monsignor Primicerio, o dall'Officiale più degno della Banca, che si troverà presente, verranno chiamati ad uno ad uno gli Officiali che han terminato il loro Officio, che ritengono sigilli, libri, chiavi ed altro, e li faranno consegnare ai loro Successori, gli prefigerà il termine a dare le consegne, e rinnovare e riconoscere gli inventarii, obligando quelli che vi dovranno intervenire di farlo speditamente e con diligenza per darne conto dell' esecuzione nella prima Congregazione segreta.

Si darà termine alla suddetta Congregazione e possesso con il solenne *Te Deum* intuonato dai fratelli Cantori con la giunta in fine del versetto. *Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis* etc., e l' *Oremus Deus innocentiae restitutor et amator dirige ad te tuorum corda* etc.

CAPITOLO SESTO

DELLA PRECEDENZA, E DELLE QUALITA' DEGLI OFFICIALI

La precedenza degli Officiali deve essere ordinariamente regolata dall' anzianità di fratellanza, e dal grado di essi, senza riguardo a carattere, stato, o condizione. I Padri Guardiani che avranno compiuto il loro Officio dovranno avere la precedenza fra i Consiglieri conservando sempre in quanto a loro quell' ordine, che prima tenevano. Essi dovranno rimanere nella suddetta carica un anno, e potranno essere confermati se così piacerà alla Banca. Nelle altre cariche ancora dovrà sempre esser preferito quello, che rimane confermato a quello che viene nuovamente eletto.

Il ben essere di qualunque luogo Pio dipende dalle qualità degli Officiali, perciò rimossa ogni e qualunque parzialità, si avranno unicamente in mira nella scelta dei medesimi le loro qualità morali, e civili, preferendo sempre quelli dotati di maggior carità, zelo, prudenza, attività, ed abilità alla carica cui vogliono destinarsi.

Non potrà essere ammesso ad Officio alcuno chi non abbia compiuto l' anno del noviziato da computarsi dal giorno dell' in-

gresso nell' Archiconfraternita: chi per qualsivoglia titolo sarà debitore della Chiesa, o della Archiconfraternita: chi avesse con Essa questioni, sì giudiziali, che estragiudiziali finchè non siano cessate, o pagato il debito: chi come artista o salariato serve stabilmente l'Archiconfraternita; o chi avendo ritenute cariche amministrative non avrà reso ancora il suo conto.

Non potranno ugualmente essere ammessi contemporaneamente in Congregazione segreta ad officio alcuno padre e figlio, due fratelli carnali, avo e nipote, zio e nipote da lato paterno, nè quelli che nell' esercizio della loro arte o professione dipendono da che qualcapo. I figli di famiglia non potranno essere eletti ad Officio, che portino seco amministrazione o maneggio di danaro.

Quei Fratelli poi che avendo attualmente qualche Officio, e che senza una *causa leggittima* d' approvarsi dalla Congregazione segreta lo rinunziasse non potranno essere nominati ad alcuna carica di Congregazione segreta per lo spazio di due anni, ed alla stessa privazione saranno soggetti quelli, i quali eletti ad una qualche carica non l' accettassero senza *causa da approvarsi* come sopra. In questo secondo caso però non si intendono compresi gli eletti al Primiceriato o Guardianato.

Chiunque sia, o sia stato inquisito o processato per delitto infamante, sarà escluso dalla voce attiva e passiva fino a che non sarà dichiarato innocente. Sarà poi cancellato dal numero dei Fratelli se n' ebbe anco la più piccola condanna. Gli inquisiti poi assoluti, come non trovati colpevoli, potranno esser reintegrati nei loro dritti ad arbitrio della Congregazione segreta, che dovrà far diligente esame delle altre qualità e costumi dei medesimi.

CAPITOLO SETTIMO

DELL' OFFICIO DI MONSIGNOR PRIMICERIO

Il primo e supremo luogo dell' Archiconfraternita, lo terrà il Primicerio, il quale come si disse nel Capitolo IV. dovrà essere un Prelato della Romana Curia, acciocchè coll' Autorità del suo grado non solo esigga tutto il rispetto e riverenza, ma possa ancora essere un forte sostegno a favore della medesima. Il di lui Officio sarà di vigilare sopra tuttociò che riguarda l' ammini-

strazione dell'Archiconfraternita, e che la medesima vada sempreppiù ad aumentarsi in opere pie.

Avrà una speciale sopraintendenza sulla Pia Unione del SSmo Rosario, che si recita nella nostra Chiesa nelle prime ore del giorno; invigilando Egli che tale recita non venga mai intermessa, ma si eseguisca puntualmente all' apertura della nostra Chiesa in tutte le mattine, tranne i giorni di Giovedì, Venerdì, e Sabato Santo, nei quali la Chiesa non permette altri Pii Esercizj, fuori di quelli prescritti nel Rituale.

Sopraintenderà parimenti alla recentemente ripristinata devozione della buona morte, sorvegliando che non resti mai omesso un tale Pio Esercizio in ciascuna Domenica dell' anno, toltone il caso che l' annua ricorrenza della Festa dei nostri SS. Angeli Custodi cadesse in giorno di Domenica, o in esso giorno ricorresse il giro delle quaranta ore, o altro caso simile, onde non defraudare i Fedeli, specialmente gli ascritti a detta Pia Opera, delle copiose Indulgenze ad essa accordate dai Sommi Pontefici, e specialmente dalla Sa. Me. di Papa Leone XII.

Resta poi alla sua stretta responsabilità di sorvegliare, che tanto l' una, quanto l' altra Pia Unione sia in tutte le sue parti osservata dal fratel Provveditore di Chiesa per l' adempimento dei Suffragj da farsi celebrare tanto nell' Ottava dei Defunti, quanto avvenuta la morte di un qualche Ascritto a qualunque delle dette due Pie opere, come ancora si assicurerà, che vengano adempiti li Pii Legati di messe annualmente.

Riterrà presso di se una delle due Chiavi delle Sagre Reliquie, che si conservano nella nostra Chiesa, come riterrà parimenti il grande sigillo dell' Archiconfraternita, il quale in caso di assenza dovrà consegnare al più degno dei PP. Guardiani che lo rappresenterà.

Dovrà in tutte le Congregazioni, tanto Segrete, quanto Generali, recitare le solite Orazioni, e sarà il primo a proporre i negozj che occorreranno, intervenendo però nelle medesime vestito di Sacco, meno a quelle, nelle quali è permesso di rimanere negli abiti proprj, come si accennerà in appresso nel Capitolo XXV.

Occorrendo qualche cosa urgente, che abbisogni di sollecito corso, e che perciò non possa riferirsi in Congregazione, potrà col parere di due PP. Guardiani risolvere provvisoriamente ciò che stimerà debba farsi, dovrà poi nella seguente Congregazione riferire quanto si sarà operato.

Dandosi la circostanza, che portati a ballottazione gl' interessi dell' Archiconfraternita nelle Congregazioni sì Segrete che Generali ne risultasse parità di voti, ove per due esperimenti consecutivi abbia luogo la detta parità di voti, in questo solo e speciale caso Monsignor Primicerio, o quell' Officiale più degno in Banca, dovrà dare due voti, mentre in tutti gli altri casi non potrà darne che un solo.

Il di Lui Officio durerà quattro anni, e potrà essere confermato dalla Congregazione Segreta e Generale.

CAPITOLO OTTAVO

DELL' OFFICIO DEI GUARDIANI

Sebbene il Primicerio sia il primo in ordine, ed il Capo dell'Archiconfraternita, nondimeno uguale con esso è l' autorità dei PP. Guardiani in tutto ciò che riguarda il buon andamento e amministrazione della medesima. Ed è perciò che avranno tutta la cura, perchè non solo le opere di pietà vadano sempre mantenendosi ed aumentandosi, ma anche i beni vengano amministrati con fedeltà e diligenza, ricuperati i Pii Legati, promosse alla circostanza, e proseguite le liti, sempre che se ne riconosca il reale vantaggio per l' Archiconfraternita, adempiuti i legati e gli oblighi, le cariche esercitate con attenzione dei rispettivi Officiali, che nulla si spenda che non sia di necessità, onde evitare per quanto è possibile, che l' Archiconfraternita vada a contrarre debiti; anzi se la necessità ed il bisogno facessero sì che in qualche imperiosa circostanza si dovessero creare, dovranno cercare con una giusta economia, di sollecitamente estinguerli, in una parola procureranno tutto ciò che crederanno possa essere utile al buon Governo dell' Archiconfraternita.

Spetterà ad essi in unione di Monsignor Primicerio di fare intimare le Congregazioni, tanto segrete che generali.

Occorrendo far processioni, o altra funzione straordinaria, per le quali attesa la brevità del tempo non potesse prendersi il parere della Congregazione segreta, potranno risolvere e regolare secondo il commune parere.

Spetterà ai medesimi unitamente a Monsignor Primicerio l'ordinare al Computista il rilascio dei mandati pel pagamento dei

provisionati, e tali mandati come tutti gli altri, che verranno ordinati dalla Congregazione segreta dovranno essere firmati da Monsignor Primicerio, e due PP. Guardiani almeno, ed in caso d' assenza di esso Prelato da tre di Essi. Viene esentato da tale prescrizione il solo mandato per il rimborzo della elemosina delle messe mensili, ed altre spese di uso per la Sagrestia, il quale sarà fatto dal Fr. Computista con l' esibita del foglietto di Sagrestia fatto, e firmato dal Sagrestano, non che dal Fr. Provveditore di Chiesa che glie lo rimetterà. Sottoscriveranno le lettere messive, e responsive che occorreranno, e potranno spendere senza decreto di Congregazione in cosa, che stimeranno utile e necessaria Scudi dieci in unione di Monsignor Primicerio da concordarsi in Congresso fra loro. Avranno la facoltà tanto Monsignor Primicerio che i PP. Guardiani di poter spendere Sei Scudi cadauno nei soli casi di urgenza per l' azienda che lo riguarda, sempre che non vi sia stato il tempo necessario per parlarne in Congregazione Segreta, o in Congresso. E poichè l' esperienza maestra di tutte le cose ha dimostrato, che ove sono molti a commandare con uguale autorità possa nascervi contrarietà di sentimenti, e di ordini, però vogliamo che pel buon Governo dell' Archiconfraternita si ripartiscano tra essi PP. Guardiani le incombenze dei particolari interessi, acciò gli Officiali subalterni possano conoscere da quale di essi abbiano a dipendere immediatamente nei loro rispettivi officii, e ciascuno di essi PP. Guardiani possa prendere i provvedimenti nell' occorrenze improvise, per poi darne sollecitamente conto nella Congregazione segreta, o generale secondo la qualità degli affari.

Il primo P. Guardiano Principe adunque sopraintenderà alla cura dell' Ospedale, invigilando perchè nei tempi stabiliti se ne faccia la visita, venendo con ciò adempiute le opere di carità prescritte, e sia sollevato l' animo dei poveri infermi invitandoli a rassegnarsi alla volontà di Dio, inspirando loro la più tenera divozione verso i SS. Angeli Custodi. A questo effetto da esso dipenderanno i FFr. Deputati del medesimo Ospedale.

Il secondo P. Guardiano Cavaliere avrà la sopraintendenza al Fr. Provveditore di Chiesa in tutti gli oggetti alla di lui cura commessi, come si dirà nelle disposizioni che si daranno nel Capitolo risguardante tale Officio, invigilando specialmente, che in tutte le solennità che si celebreranno nella nostra Chiesa ed Oratorio, e specialmente nella Novena e Festa dei SS. Angeli Custodi, della Purificazione di Maria Vergine, delle Quarantore, della Settimana Santa, od altre Solennità, si conservi la decenza, ed il

buon ordine, che si tenga lontano qualunque lusso, ed ostentazione, a forma di quanto si stabilirà dalla Congregazione segreta. A tale oggetto da esso immediatamente dipenderà il Fr. Provveditore di Chiesa.

Avrà ancora il pensiero di presiedere alla Sagrestia, e Chiesa, ed al mantenimento, ornamento, e decoro di essa, ed unitamente al Fr. Provveditore di Chiesa da esso dipenderanno il Sagrestano, li Chierici, ed i Mandatari per tutto quello che potrà soltanto riguardare gli obblighi assunti nel disimpegno delle attribuzioni affidategli.

Darà la consegna al Fr. Provveditore di Chiesa alla presenza del Fr. Segretario di tutte le robe e suppellettili risultanti dall'Inventario generale della nostra Ven. Archiconfraternita, al quale farà aggiungere tutti quei suppellettili e Sagri Arredi che possono essere stati fatti di nuovo, o donati alla Ven. Archiconfraternita, e togliere per memoria quelli, che si fossero resi inservibili per l'uso del tempo, o rotti, o smarriti.

Sarà parimenti sua cura, che i Paramenti ed altri sagri Arredi si tengano ben custoditi e conservati, ed invigilerà che nelle Festività siano dal Fr. Provveditore di Chiesa, e FFr. Maestri dei Novizj rispettivamente combinati i soggetti, che dovranno fare le sagre funzioni, cioè Celebrante, Ministri, Maestro di Ceremonie, ed altri; in fine si accerterà che il Fr. Provveditore di Chiesa faccia l'apertura della Cassetta dell'Elemosina per le Messe, ed altre, che effettuerà in ogni mese, notandone in Libro a parte la quantità dell'Elemosina suddetta, invigilando, che venga il tutto esattamente eseguito, facendosi dare alla fine di ciascun mese dal più volte ripetuto Fr. Provveditore di Chiesa il ristretto delle Messe celebrate, onde conoscere se siano stati pienamente eseguiti gli obblighi dell'Archiconfraternita.

Il terzo P. Guardiano Togato sopraintenderà alle liti, ed ai legati Pii, e sarà scrupoloso osservatore di quanto si prescrive nel principio del presente Capitolo di non fare cioè intentare o proseguire lite alcuna, che non creda giusta, dovendo specialmente nelle cause di qualche entità, sentirci il Voto di qualche altro nostro fratello legale, onde non esporre la nostra Archiconfraternita a certo danno, che partorisce in seguito l'attrassó degli obblighi, che abbiamo dell'opere Pie; e perciò sarà di lui cura di invigilare, che il Fr. Procuratore sia attento, e diligente nello attivare tutte le cause tanto attive, che passive dell'Archiconfraternita, e specialmente di notar tutto, onde in ogni Congregazione segreta riferire quanto abbia operato per registrarlo nel Li-

bro delle Congregazioni medesime. Tanto il Fr. Procuratore, quanto i FFr. Deputati ai Legati Pii avranno col medesimo una immediata relazione, come dovrà con esso averla il Fr. Archivista, la di cui sopraintendenza apparterrà parimenti al terzo P. Guardiano, il quale pure invigilerà, che l'Archivio sia tenuto con ordine, che da esso nulla sia distratto o copiato senza ordine espresso della Congregazione segreta, facendo tenere sempre in corrente il rubricellone indicante tutti i documenti, ed altre carte in esso conservate.

Sarà della sua cura di presiedere alle rispettive consegne del suddetto Archivio, ogni qualvolta accada cambiamento del Fr. Archivista. Il sudetto Archivio avrà due chiavi di diverso scontro da ritenersene una dal nominato P. Guardiano, e l'altra dal Fr. Archivista.

Il quarto P. Guardiano civile avrà l'interessantissimo oggetto delle Fabbriche, ed essendo per conseguenza ben necessaria l'attività, la intelligenza pei diversi Fondi Urbani, che si possiedono dalla nostra Ven. Archiconfraternita, così da esso dipenderanno i FFr. Fabbricieri.

Sarà di lui cura di visitare le Case e Fabbriche sudette, almeno una volta all'anno, in unione dei FFr. Fabbricieri per osservare se vi abbisognano risarcimenti, pei quali darà immediatamente gli ordini che occorrono, purchè la spesa non ecceda i Scudi Sei, giacchè diversamente dovrà renderne intesa la Congregazione segreta, alla quale apparterrà di prendere quelle risoluzioni che crederà convenienti a questo oggetto.

Avvenendo il caso, che un qualche nostro Fondo Urbano fosse improvvisamente per pericolare per mancanza di fondamenti, per fragilità di muri maestri, o per indebolimento e rilascio di corde pure maestre, cose tutte, che abbisognassero per il momento una puntellatura, od altro, che la spesa sorpassasse li Scudi Sei, in questa sola ed imperiosa circostanza potrà il P. Guardiano Civile ordinare la spesa superiore alli Scudi Sei, dandone conto al più presto possibile alla Congregazione segreta, che potrà per tale oggetto esser tenuta extra ordinem.

Avrà pure la sorveglianza al Fr. Esattore, ed al Fr. Computista, invigilando che adempiano esattamente all'obbligo che loro corre, come trovasi denotato nel Metodo Amministrativo, ed in special modo, che nella Computisteria si tenga ben regolata la Scrittura, in ordine li documenti, e le giustificazioni poste nelle loro filze, onde all'occorrenza non manchino le necessarie notizie.

Invigilerà parimenti che gli Artisti in ogni trimestre esibiscano

i loro conti, che questi siano stati riconosciuti dai FFr. Fabbricieri, concordati e liquidati dal Fr. Architetto per apporvi in ultimo la sua firma, e trattandosi di Conti che riguardino il Frat. Provveditore di Chiesa, e de' Morti siano stati riconosciuti ed approvati dal P. Guardiano Cavaliere, e dal P. G. Artista rispettivamente, e dai FFr. Sindaci, i quali restan pure sotto la di lui sorveglianza per l'adempimento del loro officio.

Al quinto P. Guardiano Artista apparterrà l'invigilare sull'Oratorio, e sulla Provveditoria de' morti, acciò tutto proceda in buon ordine, ed i fratelli tanto nell' Oratorio, che nelle Processioni, ed associazioni dei cadaveri stiano con la dovuta modestia e compostezza.

Ad istanza de' FFr. Maestri de' Novizj, e del Fr. Provveditore dei Morti avrà la facoltà di punire fino alla prima Congregazione segreta con la sospensione del sacco quel fratello, che nelle sopradette adunanze fosse stato insubbordinato, riferendone il motivo nella prima Congregazione, onde questa possa decidere o della cessazione della punizione, o prolungazione di essa, o da doversi cassare dal numero dei Fratelli. In caso di discordia o dispiaceri nati fra i Fratelli, e resa inutile la mediazione dei FFr.Paceri, dovrà esso stesso interporsi per la pace e concordia dei medesimi. Il perchè avrà la facoltà di sospender dal sacco, come sopra, colui che ricusasse di conciliarsi. Riferirà poi il tutto nella prima Congregazione segreta, onde prendere all' uopo quelle convenienti risoluzioni. In caso di assenza di alcuno dei PP. Guardiani, gli altri suppliranno alle rispettive incombenze.

L' officio di ciascuno dei PP. Guardiani durerà ripartitamente cioè il primo quattr' anni, il secondo, ed il terzo tre anni, e due anni il quarto ed il quinto, potendo ciascuno di essi essere confermato per altrettanto tempo per una sola volta a piacere della Congregazione segreta e generale.

CAPITOLO NONO

DELL' OFFICIO DEL SEGRETARIO

Essendo l' officio del Segretario, come si è premesso al Cap. IV. della più grande importanza, dovrà per conseguenza essere egli presente non solo ai congressi, ma ben' anche alle Congregazioni segrete e generali che saranno dalla Banca ordinati. In cadauna delle accennate adunanze; dovrà nel libro delle Congregazioni

notare il giorno, il mese, l'anno, il nome e cognome dei fratelli incominciando da Monsignor Primicerio, e PP. Cuardiani. Dovrà per esteso riportare i decreti in un apposito libro; e nel libro delle congregazioni notare quanto verrà ordinato e risoluto nei particolari congressi, e nelle congregazioni sì segrete che generali con darne pronta e sollecita esecuzione.

Tutti gli affari che si concerteranno nei Congressi, ed i Decreti che si emaneranno nelle congregazioni segrete e generali per brevità di tempo saranno scritti sopra foglio di carta volante, e terminata che sia qualunque delle sudette tre adunanze verrà il sudetto foglio firmato dalla Banca, il quale riportatolo fedelmente sì sul libro dei Decreti, che su quello delle congregazioni, dopo che sarà stato confrontato nella prima Adunanza che vi sarà, il Fr. Segretario lo conserverà, perchè alla fine di ogni anno venga depositato in unione degli altri in Archivio per sempre più fare autenticità delle risoluzioni che si prendono dalla nostra Archiconfraternita.

Nel susseguente Congresso o Congregazioni darà discarico di quanto gli venne ordinato.

Scriverà le lettere missive, che occorreranno, con farle firmare da Monsignor Primicerio, ed un P. Guardiano, ovvero da due PP. Guardiani se si trovasse assente Monsignor Primicerio, suggellandole col piccolo sigillo dell' Archiconfraternita, e ne terrà un registro a parte. Conserverà le lettere che si diriggono alla Archiconfraternita facendone una filza per porle in Archivio. Spedirà come dirassi a suo luogo la Patente di Aggregazione alle Compagnie forastiere tenendone un Registro distinto. Farà che siano intimate le Congregazioni, Congressi, Processioni, e tutt'altro che gli venga ordinato dalla Banca, non omettendo di scrivere nei rispettivi viglietti d' intimo, allorquando si trattasse di elezione dell' Emo Protettore, Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, e Fr. Segretario, il motivo di tale riunione, ciò sarà marcato ancora tutte le volte che si trattasse di provvedere l'Archiconfraternita di qualche nuovo provvisionato, ed in fine tutte le volte che la Banca l' ordinerà. Non potrà rilasciare a chicchesia fedi, copie di Decreti, o Congrogazioni, senza l' ordine della Congregazione segreta, o almeno di Monsignor Primicerio, e due PP. Guardiani, ovvero tre PP. Guardiani in mancanza di Monsignor Primicerio, sotto pena di essere cancellato dal numero dei Fratelli.

Riceverà dalla Banca nella prima Congregazione segreta dell'anno lo Stato attivo, e passivo dell'Archiconfraternità, che presenterà il nostro Fr. Computistà per comodo della Banca stes-

sa, onde poterlo consultare tutte le volte, che gli necessiterà. Preverrà la Banca tosto che un Nostro Provvisionato avrà terminato il suo triennio come al Capitolo Decimonono.

Se per alcun impedimento legittimo, o per assenza temporanea da Roma non potesse il Fr. Segretario intervenire ai Congressi, ed alle Congregazioni, rimetterà la cassetta, e chiave a Monsignor Primicerio, ed in assenza di questi al P. Guardiano più degno presente in Roma, e tutta la Banca stabilirà un'Officiale che ne supplisca le veci, notando in un foglio quanto verrà risoluto, e decretato. Questo foglio dovrà passarsi al Fr, Segretario perchè di tutto suo pugno sia fedelmente riportato nel Libro delle Congregazioni e Decreti, tostochè sia libero dal suo impedimento; ciò s' intende allorquando il Fr. Segretario anticipatamente a qualunque riunione dell' Archiconfraternita abbia fatto conoscere alla Banca di non poter essere presente per i motivi come sopra; in caso poi, che gli sia mancato assolutamente il tempo materiale per prevenire tale sua momentanea assenza dovrà rimettere la Cassetta, e le chiavi sotto piego alla Congregazione, ed i Superiori, che trovansi presenti in Banca, deputeranno uno di quei Officiali presenti, che crederanno il più idoneo a supplire alla di lui assenza.

Assisterà il P. Guardiano Cavaliere nel dare la consegna al Fr. Provveditore di Chiesa, ed il sudetto Fratello nel darla al Sagrestano trascrivendo gl' inventari in doppio, e darà la consegna alla presenza del P. Guardiano Togato al Fr. Archivista.

Il di lui Officio durerà due anni, e potrà essere confermato per altro biennio a piacere della Congregazione segreta, e generale.

CAPITOLO DECIMO

DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri sono quelli che debbono coadjuvare coi loro lumi e consigli i Superiori, e procurare il maggior bene dell' Archiconfraternita. Perciò nelle Congregazioni saranno i primi a manifestare il loro parere dopo Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani. Comunicheranno parimenti ai medesimi, ed agli altri Officiali quei sentimenti, che la prudenza, l'esperienza, e lo zelo, e l' attaccamento al Luogo Pio sapranno suggerire loro.

Interverranno ai Congressi per l' elezione dei PP. Guardiani,

e Fr. Segretario, ed alla circostanza potranno aver luogo nella proposta dell' Emo Cardinale Protettore allorquando ne restasse priva la nostra Archiconfraternita.

Mancando qualche Officiale o Fratello al loro dovere, o rendendosi disubbidiente ed insubordinato, o seminando zizanie fra compagni, ne avvertiranno con segreto rapporto la Banca, la quale prese delle indaggini sull' emergente vi provvederà se è cosa di poca entità con fargli una adequata ammonizione, che se poi meritasse diverso provvedimento, lo proporrà alla Congregazione segreta, che potrà sospenderlo dall' uso del Sacco, e cancellarlo eziandio dall' Albo se facesse di bisogno.

L' Officio di Essi è di un' anno, e potranno essere dalla Banca confermati per un' altro anno, se lo crederanno.

CAPITOLO UNDECIMO

DELL' OFFICIO DEI MAESTRI DEI NOVIZJ

Principale officio dei FFr. Maestri dei Novizj sarà il provvedere, custodire e mantenere il buon ordine in tutte le pubbliche e private funzioni di Chiesa ed Oratorio, ed in tutte le Adunanze dei Confratelli, eccettuate le Associazioni dei cadaveri, tale officio spettando in quel caso al Fr. Provveditore dei Morti. Interverranno ai congressi per l' elezione dei PP. Guardiani, e Fr. Segretario per coadjuvare i FFr. Consiglieri nelle proposte, al quale effetto avranno sempre il registro della fratellanza seco loro.

Sarà loro cura d' istruire con carità e piacevolezza i FFr. Novizj, informandoli di ciò che dovranno fare tanto in ordine a Pii Esercizi, quanto ad ogni altra cosa relativa all' Archiconfraternita, affine di poter col tempo addivenire abili al governo della medesima, ed è perciò che ad un tale delicato Officio dovranno scegliersi Fratelli di specchiata saviezza, accompagnati da una giusta età, e che conoscano appieno le regole della nostra Archiconfraternita.

Siccome in tutte le funzioni della Chiesa ed Oratorio, così nelle Processioni, avranno la direzione dei Fratelli destinandoli con saviezza agli officj che occorrono. Dovranno per effettuare le varie destinazioni, conoscere bene l' anzianità dei medesimi; registreranno nei Libri tutti i nomi dei Fratelli e Sorelle ascritte, qualunque ne sia la condizione.

Verranno pure da essi destinati i Ministri subalterni dell' Alta-

re, ed il tempo in cui si devono incominciare le funzioni, addimandatone prima il permesso o a Monsignor Primicerio, o ai PP. Guardiani, quando o l' uno o gli altri sieno presenti.

Ad essi soli apparterrà di presentare alla Banca le suppliche dei Postulanti, sia per l' ammissione alla Fratellanza, sia per la riabilitazione di chi fosse stato sospeso, e cancellato.

Sarà loro cura d' appresso l' Ordine della Congregazione segreta di porre allo Specchio i sudetti Postulanti, indicandone il nome, cognome, e professione prendendone frattanto esattissima informazione così in ordine alla condizione, che alle qualità morali e politiche, ed allorchè dopo un mese dall' epoca che furono notati nello Specchio, saranno stati ammessi dalla Congregazione segreta, è loro Ufficio d' introdurli ed accompagnarli all' Altare per fare il consueto atto d' Ingresso.

Raccoglieranno i voti nelle Congregazioni. Dovranno di concerto destinare il Soggetto, od i Soggetti per assistere alla piccola Banca in mancanza del Fr. Vicario, e dei FFr. Assistenti. Formeranno la nota dei Fratelli, che dovranno succedersi nel pregare innanzi il SSmo Sagramento durante l' esposizione nella nostra Chiesa delle Quaranta ore, ed a tal' uopo diriggeranno a ciascuno preventivamente il viglietto d' avviso. Ogni tre mesi formeranno la lista degli Officiali d' Oratorio, la quale sottoscritta dal P. Guardiano Artista dovrà essere al principio d' ogni trimestre affissa in Sagrestia.

Terranno un Libro in cui con esattezza scriveranno i nomi di ciascun fratello frequentante, affine di ben conoscerne le puntature; ed in altro Libro noteranno tutti i Fratelli, che intervengano a qualsiasi delle nostre funzioni, e per tutt' altro, che possa risguardare l' amministrazione della nostra Archiconfraternita si riporteranno esattamente al Capitolo VI. del metodo amministrativo.

Mancando gli Officiali destinati, sceglieranno chi ne faccia le veci.

Dovranno finalmente invigilare perchè i nostri Fratelli assistano alle funzioni con modestia, compostezza, e divozione. Useranno in ogni occorrenza dolci ammonizioni, insinuanti preghiere, e caritatevoli correzioni. Ove questo non giovi avranno ricorso ai Superiori, che vi provvederanno con il loro potere.

Sarà loro cura, fatto che avrà l' ingresso ogni Fratello Novizio di consegnargli una copia dei nostri Statuti, che prenderanno dal Fr. Provveditore di Chiesa, facendogliene pagare il giusto importo, che verseranno nelle mani del detto Fr. Provveditore di Chiesa.

Il loro Officio sarà di un' anno, e potranno avere dalla Banca per altrettanto tempo la conferma se così gli piacerà.

CAPITOLO DECIMO SECONDO

DEI SINDACI

Vi saranno nella nostra Archiconfraternita due FFr. Sindaci, che abbian nome e siano realmente persone probe ed intelligenti in materia di conti, di liste, di artisti, e di amministrazione.

Il loro officio sarà di rivedere sommariamente i conti a tutti gli Officiali e ad altri che avranno amministrato robba o danari della nostra Archiconfraternita. Rivedranno i libri del Fr. Computista e del Fr. Esattore, e trovando che non abbiano adempito alle loro incombenze prefigeranno ad essi un congruo termine a farle, scorso il quale inutilmente ne faranno rapporto alla Congregazione segreta, che inteso il Guardiano cui spetta invigilarli, prenderà quelle misure che stimerà convenienti. Ricevuti che essi abbiano, non più tardi dei Mesi di Gennajo, Aprile, Luglio, e Ottobre per li trimestri decorsi, i conti degli Officiali, Ministri, Artisti ed altri, verificato che le spese siano state ordinate, ed approvate da chi di ragione come prescrive il presente Statuto, giacchè senza tale approvazione dovranno essere assolutamente escluse, ne faranno il sindacato entro il termine di giorni 15 dal giorno che li avranno ricevuti. Quindi passeranno l' uno e gli altri al Fr. Computista perchè riferisca nella prima Congregazione lo Stato generale dell' Archiconfraternita, unitamente al sindacato di ciascheduno, dovendosi quindi trar gli ordini sì per soddisfare i creditori, come per esigere dai debitori prima che questi vengano ammessi ad altra carica, se mai dovessero uscire da quella, per cui resero conto.

Se mai il termine prefisso per render conto dagli Officiali non fosse a qualcuno sufficiente potrà prolungarsi ad arbitrio di Monsignor Primicerio e PP. Guardiani.

L' Officio dei FFr. Sindaci durerà per un' anno e potrà confermarsi per un' altro anno a volontà della Banca.

CAPITOLO DECIMO TERZO

DELL' OFFICIO DEL PROVVEDITORE DI CHIESA

Non v' ha nell' Archiconfraternita officio più importante di que-

sto. Il perchè fa d' uopo destinarvi soggetto per attività, probità ed onoratezza commendatissimo. Alla cura di Lui è affidata la custodia dei vasi ed arredi sacri, delle suppellettili, e di tutt' altro spettante alla Nostra Chiesa. È suo debito il provvedere tutto ciò che necessita pel divino servigio, e per le sacre funzioni, non che di munire tutti gli Officiali di Segreta, ed i Fratelli provvisionati di tutti li libri in bianco che potranno occorrergli per la rispettiva amministrazione, in rimpiazzo di quelli già scritturati, che dovranno depositare in Archivio, prevenendone li PP. Guardiani sotto la dipendenza dei quali è l' Officiale, onde avere i loro visti di approvazione per la spesa; provvederà ancora delle piccole palle bianche di cottone per l' elezione, e dei voti bianchi, e neri per tutte le altre ballottazioni. Sarà sua cura ugualmente di fare stampare tutto ciò che occorrerà come allo Statuto, e metodo amministrativo, per consegnare le stampe di mano in mano che occorrerranno a quelli Officiali di Congregazione cui incombe di averle, dietro ricevuta per darne sfogo nei suoi rendiconti trimestrali. Darà le necessarie disposizioni per l' ornato, e apparato della Chiesa nelle feste consuete a celebrarsi dalla Nostra Archiconfraternita, a seconda il tutto del rituale e della tabella di limitazione, come al metodo amministrativo, e guarderà che tanto in Chiesa, che in Sagrestia si provegga alla dovuta nettezza, e nulla manchi al decoro della Casa di Dio.

Dovrà pensare alle spese giornaliere, e communi a forma della sudetta tabella e rituale, al mandato di rimborso per la elemosina delle messe celebrate in Nostra Chiesa mensilmente, con le altre spese consuete di Sagrestia, rimettendone la nota firmata dal Sagrestano, e da lui medesimo al Fr. Computista, non che alla cera da dispensarsi nel giorno della Purificazione a tutti coloro che per consuetudine vi hanno diritto. Dovrà però ogni anno esserne autorizzato dalla Congregazione Segreta, la quale si tiene nel precedente Mese di Gennajo.

Nell' assumere l' Officio gli verrà fatta consegna di tutto ciò che appartiene alla Chiesa e Sagrestia, desunto dal precedente inventario, corrispondente all' inventario generale che esiste in Archivio. Vi assisterà di persona il P. Guardiano Cavaliere, ed in mancanza di Lui chi verrà destinato da Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani, e dal Fr. Segretario ne verrà fatto un novello inventario in due copie conformi sottoscritte da esso Fr. Provveditore, e dagli anzidetti P. Guardiano, e Fr. Segretario, una delle quali rimarrà presso il Fr. Provveditore medesimo, e l' altra

verrà dal Fr. Segretario consegnata all' Archivio, facendone di ciò menzione nella prima Congregazione dell' anno.

Non potrà dare in prestanza oggetto alcuno spettante alla Nostra Archiconfraternita, se non vi è il permesso in iscritto di due Superiori di Banca. Per provveder la cera ed ogni altra cosa necessaria al servizio della Chiesa, e dell' Oratorio, dovrà prima avere l' approvazione, e l' ordine in iscritto dal P. Guardiano Cavaliere. Per qualunque funzione consegnerà la cera occorrente al Sagrestano, e segnerà in un libro apposito la quantità che riceve, restituendo ciascuna volta il consunto, e il cerume raccolto.

Tutto ciò che venisse donato dalla carità di qualche devoto, se sarà in oggetti, lo porrà tosto nell' inventario di consegna che ritiene, riferendolo nella prima Congregazione, onde sia iscritto non solo nel libro delle medesime, ma benanche nell' Inventario Generale, che se poi il donativo sarà in danaro, o cera, lo porrà nei suoi rendiconti, indicando però essere donativo. Non potrà il Fr. Provveditore di Chiesa impiegare veruna somma in cose nuove e straordinarie, se non previo il permesso in iscritto del P. Guardiano Cavaliere, nei limiti però delle facoltà di questi, e nei casi di sola urgenza, mentre per cose di entità dovrà parlarsene in Congregazione segreta. Sarà inoltre sua cura che tanto dagli Officiali, quanto dai Ministri ed Artisti si consegnino i Conti nel tempo prefisso ai FFr. Sindaci e liquidarli come si è detto nel precedente Capitolo.

Oltre la seconda Chiave delle Reliquie riterrà pure le chiavi di tutte le cassette di questua che aprirà alla fine di ciascun mese notando esattamente ogni volta, quanto in esse si rinverrà.

Porrà in ordine i paramenti voluti dal rituale, e dalla tabella di limitazione secondo le maggiori, o minori solennità, e le più, o meno ragguardevoli persone che sono invitati a celebrare, o a far le sacre funzioni, e ne darà la consegna al Sagrestano, che dovrà fargliene ricevuta. Terminata la festa ritirerà prontamente gli oggetti consegnati restituendo al Sagrestano il foglio di ricevuta, e nei rispettivi luoghi riporrà il tutto insieme con la cera e con gli ornamenti degli Altari.

Dovrà pensare ai Cantori in tutte le solennità compresa la esposizione delle Quarantore. La spesa e l' ornamento per le suddette Solennità sarà a norma del rituale e della tabella di limitazione, e non sarà permesso di fare in ciò variazione di sorta alcuna sotto pena della sospensione dall' officio. In unione dei FFr. Maestri dei Novizj, che li sentirà consultivamente, destinerà

i soggetti che dovranno fare le Sacre funzioni, cioè Celebranti, e Ministri.

Unitamente al P. Guardiano Cavaliere assistito dal Fr. Segretario darà la consegna al Sagrestano di tutte le robbe e suppellettili sacre che possano abbisognare alla giornata col mezzo di legale inventario munito pure della firma del nostro Fr. Segretario.

Darà pure la consegna degli oggetti, che appartengono ai Funerali, e trasporto dei Cadaveri, al Fr. Provveditore dei Morti firmandone una copia per cadauno da ritenersene una per parte, e finalmente darà la consegna delle masserizie, e tutt' altro ai FFr. Deputati alla custodia del Credenzone, nei modi come sopra.

Sarà esso Fr. Provveditore di Chiesa responsabile delle copie del Nostro Statuto che riterrà in consegna per distribuirle ad ogni richiesta, pel prezzo stabilito.

Alla fine di ogni trimestre consegnerà il suo rendiconto particolare ai FFr. Sindaci per essere esaminato, quale verrà passato in seguito al Fr. Computista per farne quindi rapporto alla Congregazione segreta, tanto per riportarne l' approvazione, che gli ordini di pagamento, ove egli avesse a rimaner creditore.

Potrà il Fr. Provveditore di Chiesa avere un Collaboratore col titolo di sotto Provveditore, ma tale, che sia uscito di Noviziato ed approvato dalla Banca; e che non faccia parte della Congregazione Segreta. In tutt'altro poi che possa riguardare l' amministrazione della Nostra Archiconfraternita si riporterà esattamente al metodo Amministrativo.

Terrà un Registro di tutti i Cassetti del nostro Vestiario, da chi sono posseduti, procurando l' esito di quelli che trovansi ancora liberi.

Avvenendo la morte od altro di un qualche Fratello, per cui il Cassetto ritornasse all' Archiconfraternita, sarà sua cura di ricuperarne la chiave e di esitarlo nuovamente al prezzo stabilito, riportando l' introito sul suo foglietto trimestrale.

Questo officio sarà di un' anno, e potrà dalla Banca essere confermato per un' altro anno se così gli piacerà.

Nell' uscire d' officio dovrà il Fr. Provveditore restituire quanto gli fu consegnato, mediante l' inventario, e sarà ivi notato con puntualità quanto vi si troverà diminuito, o accresciuto, perchè quindi possa aversene conto nella Congregazione segreta, la quale prenderà le opportune providenze.

CAPITOLO DECIMO QUARTO

DELL' OFFICIO DEL PROVVEDITORE DEI MORTI

Appartengono al Fr. Provveditore dei Morti le associazioni, l'esequie, e tutto ciò che qualsiasi funebre funzione può riguardare. Invigilerà per tanto perchè i Fratelli nell' associazioni vadano a due a due composti e devoti, nè abbiano a discorrere specialmente con quelli di altra fila, e che al segno del fermarsi o dell' andare siano docili ed obbedienti.

Potrà scegliersi un ajutante col titolo di sotto Provveditore, il quale sia uscito di noviziato, e che non faccia parte degli Officiali di Congregazione segreta, il quale dovrà essere approvato dalla Banca.

Sceglierà li Fratelli che porteranno la bara e le torcie intorno alla medesima.

Quando pel numeroso concorso dei Fratelli sarà obbligato a prendere degli ajuti, oltre il suo sotto-Provveditore inviterà prima di ogni altro il Fr. Provveditore di Chiesa, al quale, intervenga o no, spetta la dispensa della cera in tutte le funzioni mortuarie; in secondo luogo il più anziano dei FFr. Maestri dei Novizj, in terzo luogo l' altro; ed in fine il più degno dei fratelli di Segreta, dopo però la destinazione dei tre che debbono portare e accompagnare lo Statuto.

Sarà sua cura di ordinare e disporre il tutto in tali funzioni. Quando poi dovrà farsi nella Nostra Chiesa un qualche funerale, apparterrà ad esso lo scegliere e l' invitare il celebrante col Diacono, e Suddiacono; giacchè la scelta dei Ministri inferiori dovrà farsi dai FFr. Maestri dei Novizj.

In fine di ogni trimestre di ciascun anno consegnerà il suo rendiconto ai FFr. Sindaci. Vi unirà i documenti, i quali specialmente conterranno il Nome e il Cognome di coloro che hanno contribuito elemosine nell' ottavario de' Morti sì in danaro che in cera, ed il ritratto dalle bussole distribuite. Tale rendiconto dai FFr. Sindaci verrà colle loro osservazioni passato al Fr. Computista per presentarlo alla Congregazione segreta, per essere approvato, come si è detto nel precedente Capitolo.

Dovrà poi il suddetto Fr. Provveditore consegnare a quello di Chiesa i residui della cera che vi saranno nelle dispense delle associazioni, ritirandone ricevuta per inserirla nel rendiconto annuale.

Riceverà la consegna dal Fr. Provveditore di Chiesa di tutto quello abbisogni ai funerali, e trasporto dei Morti, formandone due inventari da ritenerne uno per cadauno d'ambo firmati. Tutto il resto poi che possa riguardare l'amministrazione della Nostra Archiconfraternita dovrà attenersi strettamente a quanto viene stabilito dal metodo amministrativo.

Non gli sarà lecito di prestare qualunque sia oggetto spettante alla Nostra Archiconfraternita senza la permissione in iscritto di due Superiori di Banca, e mancando ad alcuno di questi articoli potrà essere a giudizio della Banca sospeso dall' esercizio della sua carica, o esserne anche privato.

L' Officio di esso sarà di un' anno e potrà dalla Banca per altrettanto tempo riconfermarsi se gli piacerà.

CAPITOLO DECIMO QUINTO

DELL' OFFICIO DELL' ARCHIVISTA

Dovendo nella Nostra Archiconfraternita essere un luogo destinato alla custodia delle scritture, cioè dei documenti, dei testamenti, e di tutt' altro che potesse riguardare le liti e gli affari del Nostro Istituto, vogliamo che ne sia affidata la cura ad un fratello col titolo di Archivista, il quale deve essere fornito di abilità, ed espertezza.

Avrà egli una chiave dell' Archivio, ed altra diversa ne riterrà il P. Guardiano Togato.

Sarà sua cura di tenere i libri, e le carte nel miglior ordine, affinchè possano prontamente aversi all' occasione quei documenti o quelle scritture che abbisognassero. Terrà due libri alfabetici, in uno dei quali vi saranno notati tutti i fratelli e sorelle della Archiconfraternita, e nell' altro tutti i fratelli e sorelle contribuenti delle due Opere pie, cioè della Buona Morte, e del Santo Rosario, dovendovi in ogni trimestre riportare i nomi dei nuovi Ascritti, sì all' uno che all' altro, desumendoli dalla nota che avrà dai FFr. Maestri dei Novizj, e dal Fr. Esattore. Ove gli venga da questi notificata la morte di alcun fratello o sorella, dovrà segnare una croce nel margine incontro al nome del defunto, o della defunta, mettendovi il giorno dell' avvenuta morte.

Alla presenza del P. Guardiano Togato, ed in Sua assenza di chi destinerà la Banca, il Fr. Segretario gli darà la consegna dell' Archivio mediante una esatta descrizione in doppia copia,

per la quale potrà servire anche il libro detto Rubricellone, da ritenersene una dal P. Guardiano Togato, e l'altra da lui, aggiungendovi tutte le carte, e documenti che potranno sopravvenire in appresso, che trascriverà anche nel Rubricellone, il quale terrà luogo d'inventario generale dell' Archivio, collocandoli sempre collo stesso buon' ordine.

Non gli sarà lecito di estrarre dall' Archivio libri, documenti, e scritture di alcuna sorta, o darne copia, o rilasciare qualsivoglia certificato senza l'ordine in scritto della Congregazione segreta, o almeno di Monsignor Primicerio, e due PP. Guardiani, ovvero tre PP. Guardiani in mancanza di Monsignor Primicerio, sotto pena, oltre il risarcimento dei danni che potesse recare, di essere esentato, ed anche cancellato dall' Albo a prudente arbitrio della Congregazione segreta.

Il Suo officio durerà un' anno, e potrà essere confermato dalla Banca per altro anno se così gli piacerà.

CAPITOLO DECIMO SESTO

DELL' OFFICIO DEI DEPUTATI AI LEGATI PII

Se taluno dei Fratelli avrà notizia essersi lasciata per testamento, od anche per atto *inter vivos* una qualche eredità, o legato pio alla Nostra Archiconfraternita, dovrà darne immediato avviso a Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani che ne terranno proposito in Congregazione segreta, affinchè non conoscendosi a pieno l' entità della lascita venga dato l' incarico ai Fratelli Deputati ai legati pii di prenderne esattissime informazioni, e quindi riferire il tutto col loro parere in iscritto alla Congregazione medesima, cui spetta decidere se debbasi, o nò accettare l' eredità, o il legato, o se vi si debba opporre alcuna condizione per poi implorarne dalla autorità ecclesiastica la debita approvazione. Qualunque sia la determinazione, se ne dovranno nel libro delle Congregazioni riportare i motivi, e dovrà a suo tempo rendersene informata la Congregazione Generale.

Il medesimo si praticherà quando dovrà effettuarsi qualche alienazione, o rinvestimento, su di che vi dovrà sempre concorrere l' informazione dei FFr. Deputati ai legati pii.

É debito dei Fratelli suddetti dirigere il Procuratore quando dovrà farsi atto giudiziale; rivedere ed esaminare le suppliche dirette ad ottenere qualsiasi necessaria approvazione, commetten-

done al Procuratore, o ad altri Officiali la esecuzione materiale. Dovendosi stipolare istromenti, oltre il P. Guardiano Togato, o altra persona prescelta dalla Congregazione segreta v' interverrà ancora uno dei Deputati, il quale ove non sia impedito, dovrà essere il più anziano.

Lo stesso dovrà pratticarsi quando a maggior vantaggio del luogo Pio si avesse a chiedere la sospensione o commutazione di alcun legato di obblighi di messe, e cose simili.

Se per qualche lascita si richiedesse un immediato provvedimento, Monsignor Primicerio, e due PP. Guardiani, ovvero tre PP. Guardiani in assenza per qualunque siasi circostanza di Monsignor Primicerio potranno conferire ai due FFr. Deputati le facoltà necessarie, affine di provvedere sollecitamente alla cosa. Ne daranno però l' opportuno discarico nella prima Congregazione segreta, a cui appartiene il provvedere definitivamente.

É officio dei FFr. Deputati invigilare, che vengano fedelmente e pienamente adempiuti tutti i pesi, e legati, e pensare alla conservazione e ricupera di tutti i diritti o emolumenti della Nostra Archiconfraternita. Il perchè terranno presso di loro un libro ove siano registrati tutti i legati, ed eredità lasciate alla Nostra Archiconfraternita colla indicazione della provenienza, del tempo, dei beni, dei pesi, e degli obblighi di qualsivoglia natura essi siano. Sarà questo libro consegnato dal Fr. Computista ai FFr. Deputati nell' entrare che essi faranno in Officio e nel momento che ne usciranno dovrà da loro alla presenza del suddetto Fr. Computista passarsi agli eletti successori, insieme alle note, che in ogni semestre ritireranno dal Fr. Computista, così delle nuove lascite, come delle variazioni cui fossero soggette, trascrivendo il tutto nel libro sopraindicato, e le une e le altre saranno firmate da tutti e quattro i Fratelli Deputati ai legati Pii, e le note d' ogni anno resteranno presso il Fr. Computista per comprovare l' adempimento del suo officio.

L' officio dei FFr. Deputati sarà d' un anno, colla conferma d' un altro anno a beneplacito della Banca.

CAPITOLO DECIMO SETTIMO

DELL' OFFICIO DEI FRATELLI FABBRICIERI

Due parimenti saranno i FFr. Fabbricieri. Ad essi apparterrà il visitare le case e i locali spettanti alla Nostra Archiconfra-

ternita e riconoscerne lo stato. Accompagneranno tutte le volte che crederà il P. Guardiano Civile alla Visita delle case e locali sopra citati. Avvertiti dall' Esattore o richiesti dagli inquilini del bisogno di alcuno acconcime, si recheranno di persona a visitarlo. Trattandosi di acconcimi soliti ed usuali ne daranno la esatta particolare nota al P. Guardiano Civile, ed avutone da esso scritto in calce alla medesima le facoltà di farli, spediranno l' opportuno biglietto agli artisti perchè gli eseguiscano a seconda di come prescrive il metodo amministrativo. Se poi gli acconcimi non fossero quelli di necessità, e di uso, e che sorpassassero per la spesa le facoltà del P. Guardiano Civile, in questo caso rimetteranno ad esso la loro relazione in iscritto, rilevandone la natura, il bisogno, e la spesa, che potrà occorrervi. Da esso ne verrà fatta proposta in Congregazione Segreta, alla quale appartiene il determinare quanto stimerà conveniente.

Dovranno i FFr. Fabbricieri visitare, riconoscere, ed assistere di tempo in tempo il lavoro che sarà stato ordinato perchè venga eseguito con accuratezza e solidità non che col maggior risparmio possibile.

Ove sia il lavoro di tale urgenza, che il differirlo portasse un maggior dispendio al luogo pio, sono i FFr. Fabbricieri autorizzati ad ordinarlo sul momento, purchè la spesa non oltrepassi i Scudi Sei: rendendone quindi avvertito al più presto il P. Guardiano Civile per riportarne l' approvazione.

Il nostro Fr. Computista munirà i FFr. Fabbriceri di una nota denotante le case e i locali appartenenti alla nostra Archiconfraternita con le precise ubicazioni, qual nota al cessar del loro Oflicio, ed alla presenza del Fr. Computista passeranno in Consegna dei nuovi eletti FFr. Fabbricieri.

Benchè non sia lecito ai FFr. Fabbricieri valersi dell' Opera di altri artisti che di quelli del luogo pio, pur dovendo eglino avere in mira il solo vantaggio dell' Archiconfraternita potranno mettere in vista del P. Guardiano Civile l' utilità che potrebbe cavarsi dalla remozione di alcun artista, il che dal P. Guardiano medesimo verrà proposto in Congregazione segreta: ma se ad un progetto esibito da altri artisti piacesse ai nostri di uniformarsi e fare i lavori di egual bontà e risparmio, non saranno essi in tal caso dalla loro azienda rimossi.

Sarà cura dei suddetti FFr. Fabricieri di prevenire gli artisti che non saranno pagate loro quelle partite di lavori che non sieno designate nei biglietti che gli rilasceranno, e che non siano eseguiti secondo l' ordinazione espressa nei biglietti medesimi, e di

5

presentare i loro conti per essere pagati alla fine di cadaun trimestre.

In fine dovranno i FFr. Fabbricieri riconoscere, esaminare, e confrontare tutti i conti degli artisti, e darne il loro parere.

Dureranno in questo Officio per un'anno, e vi potranno esser confermati per un altro anno a beneplacito della Banca.

CAPITOLO DECIMO OTTAVO

DEI DEPUTATI ALL'OSPEDALE, E AL CREDENZONE DEL MEDESIMO DEGLI INFERMIERI, E DELLA VISITA ALL'OSPEDALE SUDDETTO, E DEI PACIERI

Vengono questi Officii di carità esercitati da Dieci Officiali come si disse al Capitolo secondo.

Questa pia istituzione fu praticata dalla Confraternita fin dalla sua prima Origine visitando l' Ospedale di S. Giacomo in Augusta detto degli incurabili ogni seconda Domenica del Mese in determinati tempi, cioè dal mese di Maggio a tutto Ottobre tre Ore, e da Novembre a tutto Aprile due ore avanti il mezzo giorno, nel qual tempo l'archiospedale di S. Giacomo appresta la consueta refezione agli Infermi.

Una volta il Fr. Provveditore di quest' opera pia somministrava a proprie spese a quelli Infermi alcun dolce, il quale da qualche altro Provveditore si aumentò in guisa, che in appresso si trovarono essi quasi nella necessità di continuare una spesa cui non potevano sopportare senza danno dei loro interessi. Non dovendosi ciò permettere, anche perchè una tal somministrazione può esser nocevole all' Infermo, si stabilisce quanto segue.

I Deputati all' Ospedale dovranno procurare che tutto sia preparato nella mattina destinata alla Visita, cui debbono assistere, per ciò si porranno di concerto coi Deputati al Credenzone.

I quattro Infermieri oltre la loro assistenza a questa pia Opera, tosto che avranno notizia della Infermità di alcun Confratello, dovranno recarsi a visitarlo e consolarlo con Cristiane parole: è proibito ai medesimi di far discorsi, sia coll' Infermo sia con quelli della casa o famiglia di lui, tendenti a lascite, associazioni e cose simili, non essendo ciò di decoro alla nostra Archiconfraternita.

I due Deputati alla Custodia del Credenzone avranno in consegna le masserizie, le tovaglie, e grembiali con lo stemma del

nostro S. Angelo Custode, affine di somministrarli ai fratelli per l' atto della Visita.

Tale consegna sarà fatta dal Fr. Provveditore di Chiesa in doppio foglio di descrizione che sarà obligato di restituire al cessar del suo Officio, ritenendosi il primo dal Fr. Proveditore, il secondo dai FFr. Deputati.

Apparterrà ai FFr. Pacieri di sedare qualsiasi discordia che fra Fratelli potesse insorgere, usando modi e preghiere atte a calmare ed estinguere ogni loro dissenzione.

Non potendosi ottenere l'intento, ne faranno relazioni in iscritto al P. Guardiano Artista che ne prenderà il riparo conveniente a seconda de' suoi incombenti.

Ciascuno di questi Dieci Officiali rimarrà in Officio per un anno, e a piacimento della Banca vi potrà esser confermato per un altro anno.

Giunti che sieno i sudetti FFr. Infermieri e chiunque altro dei Confratelli: i Fratelli Deputati al Credenzone dovranno loro somministrare un grembiale di tela bianca che copra anche il petto nel quale vi sarà il solito nostro stemma, una tovagliuola per coprirne la tavola che l' Archiospedale avrà preparata nel mezzo della sua Corsia, ed ivi dai Fratelli verrà disposto quanto l' Ospedale medesimo somministra per refezione agli Infermi.

Ciò terminato il Fr. più degno reciterà le Orazioni che contengonsi nel rituale dovendosi però sempre dare la preferenza al Fr. Sacerdote.

I FFr. che saranno già pronti intorno alla detta tavola porteranno al letto di ciascun ammalato quella refezione che dal Priore o assistente dell' Ospedale verrà loro indicata. Nel tempo che i malati prendono il cibo dovrà il Fr. destinato non solo assistere ma insinuare all' Infermo i Principii di buon Cristiano, esortandolo alla Pazienza, e a ricorrere al Santo Angelo Custode per ottenere, mercè la intercessione sua, la sua eterna salute.

Cessata la refezione, e posta ogni cosa in assetto, ciascuno dei Fratelli genuflesso nel mezzo della Corsìa reciterà la consueta preghiera, e deposto il grembiale se ne anderà in pace.

A niuno dei fratelli prima che questo Officio abbia il suo termine sarà lecito di spogliarsi ed esentarsi dall' Ospedale, meno che per giuste ragioni non ne ottenga il permesso dal Fr. Superiore.

Niuno dei Fratelli potrà somministrare al malato se non quello stabilito dall' ospedale. Potranno soltanto sovvenire l' Infermo o con qualche spontanea limosina in danaio, o donargli alcuna

imagine di Santo. I Fratelli Deputati all'Ospedale e del Credenzone, come hanno cura che tutto sia preparato, così dovranno, terminata la funzione riporre esattamente ogni cosa.

CAPITOLO DECIMO NONO

DELL' ELEZIONE E OFFICIO DEL PROCURATORE

Il Procuratore verrà scelto tra i fratelli. Non trovandosi però chi sia fornito della necessaria abilità potrà scegliersi anche fuori, purchè l'estraneo prima di assumere l'incarico si ascriva e faccia il consueto ingresso nella nostra Archiconfraternita.

L'elezione accadrà per Congregazione segreta, premesso prima il congresso della Banca, come si è detto al Cap. IV. ove vi dovranno intervenire li FFr. Consiglieri, e FFr. Maestri dei Novizj per proporre una lista di Sei candidati nella qual lista accettata dalla Banca come al Cap. IV. il Congresso ne farà la scelta di tre da portarsi alla Congregazione segreta, che per via di ballottazione ne farà la elezione per maggioranza de' voti, dovendone avere l'eletto almeno uno di più della metà, e non accadendo l'elezione in alcuno dei prescelti per mancanza dei suffragi sarà dalla Banca progettata un altra terna, trascrivendosi il tutto dal Fr. Segretario sul libro delle Congregazioni, quale sistema dovrà tenersi per tutti i Provvisionati niuno eccettuato. Il suo Officio sarà indeterminato, ma ogni triennio previa l'autorizzazione della Banca (la quale nel caso dovrà prescriverlo genericamente, ossia per tutti gli individui provisionati, e mai individualmente, ossia per uno o più di essi) dovrà essere confermato dalla Congregazione segreta e ciò dovrà osservarsi per tutti gli altri stipendiati della nostra Archiconfraternita. Potrà nondimeno anche prima dello spirar del triennio esser rimosso per infedeltà, negligenza, mancanza al suo Officio o per qualunque altra giusta causa con semplice lettera di ringraziamento del Fr. Segretario per ordine della Congregazione segreta, e dal giorno della prescritta remozione s'intenda che cessi *ipso facto* ogni e qualunque suo emolumento.

Come sarà pubblicato il presente Statuto s'intende abbia principio il triennio anche per gli altri provisionati, e resta alla responsabilità del Fr. Segretario di prevenire la Banca un Mese avanti che è per terminare il triennio, onde proporre alla Congregazione segreta la conferma o esclusiva dei provisionati stessi.

Sarà il Fr. Procuratore immediatamente soggetto al P. Guar–

diano Togato che dovrà invigilarne la condotta, e il modo con cui tratta gli affari dell' Archiconfraternita.

Intimato, dovrà trovarsi presente a tutte le Congregazioni e Congressi: lasciando d'intervenirvi senza legittima causa, si terrà come una mancanza in Officio, e ne sarà dalla Banca redarguito. Tornando per più volte a fare il medesimo potrà essere rimosso a seconda di quello che destinerà la Congregazione segreta. Lo potrà essere maggiormente, se per sua colpa o trascuraggine venisse alcun danno all' Archiconfraternita nello attitare le liti tanto attive che passive. In quest' ultimo caso s' intende riservata anche l' azione dei danni ingiustamente o colpabilmente cagionati.

In ogni Congregazione o Congresso dovrà dar conto di tutte le pendenze, dello stato dei giudizj, e delle difficoltà incontrate presso i Giudici. Dovrà prestare la sua opera con fedeltà ed esattezza in tutti i Contratti, nelle stipolazioni, e generalmente in tutte le cose estragiudiziali, che gli verranno commesse anche dai FFrr. Deputati ai Legati Pii. Se nelle cause o vertenze qualunque avranno luogo delle spese, saranno queste anticipate da esso Fr. Procuratore il quale ne verrà poscia reintegrato dall'Archiconfraternita.

Terrà un Registro separato delle Cause attive e passive, che gli sarà dato dal Luogo Pio per mezzo del Fr. Computista, e che dovrà esibire ad ogni richiesta dei Superiori, ove dovrà notare con diligenza non solamente gli atti tutti tanto delle pendenze giudiziarie che delle estragiudiziarie, ma eziandio le spese occorse, non escluse le più minute. In ogni triennio, e se mai succedesse prima che il suddetto Registro fosse tutto scritturato, dovrà consegnarlo al Fr. Archivista perchè sia posto in Archivio, e ne avrà dal Fr. Computista altro nuovo, per l' oggetto suddetto.

Ultimate tanto le cause, che le vertenze estragiudiziali, tutte le posizioni coi documenti relativi, sia in originali, o sia in copia, insieme alle scritture attive, e passive, e quanto altro potesse appartenere alle relative pendenze, verranno consegnate al Fr. Archivista perchè sian poste in Archivio.

Il Fr. Segretario invigilerà perchè seguano le suddette consegne riferendole nella prima Congregazione segreta.

Oltre il particolare riguardo a Monsig. Primicerio, e PP. Guardiani, avrà, come si disse, relazione speciale col Padre Guardiano Togato e dipendenza da esso, consultandolo nelle Cause, eseguendone gli ordini, e le istruzioni, e rendendolo minutamente inteso di tutto. Sarà obbligato di rinvenire tutte le carte necessarie per l' attivazione delle liti, sia nei pubblici Archivii, sia nei Dicasteri, e in qualsivoglia altro luogo, senza poter pretendere che le

sole spese vive, che avesse egli sborsato per copie d'Istromenti, od altre carte occorrenti. Dalle tasse che potessero aver luogo nelle cause vinte dovrà prelevarsi in reintegro dell' Archiconfraternita tutto quello, che la medesima avrà speso, improntato, o somministrato.

Interverrà alla Congregazione segreta, ove potrà liberamente dire la sua opinione intorno a qualunque affare per cui possa interloquire, ma non dar voto essendo provvisionato.

Esibirà ogni trimestre, il conto delle spese vive al P. Guardiano Togato, e col visto del medesimo verrà portato dal Fr. Segretario in Congregazione segreta, che dovrà ordinare il rimborso.

Non così avrà mai diritto alle funzioni per qualunque causa, anche straordinaria, e straordinarissima, che avesse sostenuto per l' Archiconfraternita, qualunque sia l' esito della Causa, avendo dall' Archiconfraternita in luogo di esso il suo annuo onorario.

Quando avrà ricevuto danari in conto, non potrà averne degli altri, se prima non giustifichi l' uso delle somme ricevute.

Nel caso di morte, o remozione, dovrà restituire tutte le carte, documenti, posizioni, difese, e tutt' altro che alla nostra Archiconfraternita si appartenga, unitamente al Registro, senza il minimo indugio, nè potrà portar reclamo avanti ad alcun Giudice, o Tribunale: potrà bensì fare dei fogli di riflessioni e sottoporli a Monsig. Primicerio, e PP. Guardiani, i quali trovandoli ragionevoli, potranno proporli in Congregazione segreta per quelle misure che crederanno di prendere. Ove la remozione sia nuovamente confermata, non potrà aver luogo altro reclamo, perchè queste sono le condizioni, con cui esso Procuratore assume un tale incarico.

L' annuo suo onorario resta stabilito nel metodo Amministrativo, al quale dovrà pure attenersi per la parte Amministrativa.

CAPITOLO VENTI

DELL' ELEZIONE E OFFICIO DELL' ARCHITETTO.

L' elezione del Fr. Architetto sarà eseguita in tutte le sue parti a seconda di quanto si prescrive al Cap. XIX, e sarà assoggettato a quelle generiche prescrizioni in esso dettagliate.

Dovrà il Fr. Architetto quando sarà richiesto dal P. Guardiano Civile, dal Fr. Provveditore di Chiesa, e dai FFr. Fabbricieri, visitare unitamente ad uno di essi le Case, i Fondi Urba-

ni, la Chiesa, l' Oratorio e i locali annessi, notando quei risarcimenti, che stimerà utili e necessarii, non che la spesa, che potrà occorrere per eseguirli; e consegnando la nota, o relazione ai FFr. Fabbricieri, affinchè possano il tutto riferire alla Congregazione segreta.

Dovrà tassare secondo la sua perizia e coscenza li conti degli Artisti, conoscere le qualità dei lavori, e i biglietti dei FFr. Fabbricieri sopra ciascuna partita.

Nulla potrà pretendere dall' Archiconfraternita per qualunque delle suddette operazioni, o per quanto altro fosse di bisogno, tranne l' annuo onorario prescritto dal metodo Amministrativo, ed il prodotto delle tasse sulli conti degli Artisti.

Intimato, interverrà alle Congregazioni, ed ai Congressi, ove potrà esporre il suo parere in ciò che riguarda il suo officio, ma non avrà diritto a votare.

CAPITOLO VENTESIMO PRIMO

DELL' ELEZIONE E OFFICIO DEL COMPUTISTA.

Consimile a tutti gli altri provvisionati, come si è detto al Cap. XIX, risguardante il nostro Procuratore, sarà l' elezione del Fr. Computista, assoggettandolo a tutte le generiche prescrizioni, fissate nel suddetto Capitolo.

Oltre quanto viene stabilito relativamente alle attribuzioni del Fr. Computista nel presente Capitolo, dovrà scrupolosamente osservare tutto ciò che gli viene ingiunto in ordine all' Amministrazione dal metodo Amministrativo.

Intimato, dovrà intervenire alle Congregazioni, e Congressi. Terrà la Scrittura esatta e in corrente col rispettivo Libro Mastro, e porrà le giustificazioni ciascuna nella sua filza.

Riceverà dal Fr. Provveditore di Chiesa il foglietto delle messe celebrate nel mese antecedente, non che delle altre spese solite a farsi per la Sagrestia, e ne farà l' ordine di rimborso, il quale dovrà essere firmato da Monsignor Primicerio, e due PP. Guardiani, e da tre, se il Primicerio si trovasse assente da Roma.

Nelle Congregazioni segrete di ogni mese, dovrà portare lo Stato di cassa con la lista dei creditori e debitori, denunciando i motivi del non seguito pagamento ed incasso. Invigilerà che gli artisti alla fine di ciascun trimestre abbiano dato li respettivi loro conti, e nella Congregazione riferirà i negligenti.

Ogni primo d' Anno formerà uno stato attivo, e passivo del-

l'Archiconfraternita, che presenterà alla Banca nella prima Congregazione segreta dell'Anno medesimo, nel quale vi aggiungerà tutti quelli cambiamenti, che nell'anno potessero succedere per comodo della Banca.

Ogni anno al finir di Gennaro presenterà il bilancio generale di tutto l'introito, ed esito dell'anno antecedente alla Congregazione segreta sindacato dai FFr. Sindaci come al metodo Amministrativo, per essere esaminato dalla Banca, e Congregazione Segreta, che trovatolo giusto, vi porranno le loro firme, indi ne sarà fatto l'uso opportuno.

Si guarderà il Fr. Computista dal trarre ordini senza biglietto del Fr. Segretario, meno quello per il rimborzo dell'elemosina per la celebrazione delle messe, ed altre piccole spese di Sagrestia di uso come al foglietto del nostro Sagrestano che gli dovrà passare il Fr. Provveditore di Chiesa come più sopra si è detto, il quale attesti essere risoluzione della Congregazione.

Sarà sua cura di consegnare ai FFr. Deputati ai Legati Pii, il libro dei legati, tenerlo in corrente, con tutte quelle novità che vi potranno succedere, ed essere presente tutte le volte che avverrà l'elezione di un nuovo fratello Deputato per la regolare consegna di esso libro, come si prescrive al Capitolo XVI. dello Statuto.

Parimenti dovrà munire li FFr. Fabbricieri di una nota esatta di tutte le Case, e Locali appartenenti alla nostra Archiconfraternita con tutte quelle indicazioni che potranno essere necessarie per il disbrigo del loro Officio, notandovi quelle variazioni, che di mano, in mano potranno avvenire, come al Cap. XVII. dello Statuto.

Somministrerà al nostro Fr. Procuratore un libro in bianco di giusto sesto per iscriverci tutto ciò che incombe il suo Officio come al Cap. XIX. dello Statuto.

Sarà parimenti sua cura di far provvedere il Sagrestano con il mezzo del Fr. Provveditore di Chiesa di tutti quelli libri a vacchetta che gli necessitano per iscriverci le Cappellanie per l'obligo delle messe, ed altro, tenerli in corrente come al Capitolo XXIII. delli Statuti, e del metodo Amministrativo.

Tutte le volte che li libri della sua Computisteria, e quelli che deve somministrare ai diversi Officiali di Congregazione necessitassero di essere rinnovati, dietro l'assenso delli PP. Guardiani delle respettive aziende, ne passerà nota al Fr. Provveditore di Chiesa perchè li acquisti. Alla fine di ogni trimestre se avrà avuta qualunque piccola spesa a fare, ne presenterà la nota al Fr.

Provveditore di Chiesa vidimata dal P. Guardiano Civile, dal quale avrà la sua immediata dipendenza.

Non potrà ritenere libri, carte, documenti, giustificazioni più di dieci anni, allo spirare dei quali farà consegna di tutto colla precisa descrizione, come si è detto nel metodo Amministrativo, al Fr. Segretario, e questi all' Archivista, che ogni cosa porrà in Archivio alla presenza del P. Guardiano Togato, e noterà i libri, e tutt' altro nella Rubricella generale dandone annuncio alla prima Congregazione segreta della eseguita consegna.

Dovrà intervenire a tutte le Congregazioni, e Congressi: se fosse legittimamente impedito dovrà mandare persona che il rappresenti. Mancando ad alcuna delle sue incombenze ne sarà dalla Banca redarguito, e nel caso di recidiva potrà ancora essere deposto dall' Officio nel modo che già si disse riguardo al Procuratore.

Il Suo onorario resta fissato dal più volte ripetuto metodo Amministrativo.

CAPITOLO VENTESIMO SECONDO

DELL' ELEZIONE, E OFFICIO DELL' ESATTORE

L' elezione del Fr. Esattore seguirà nel medesimo modo, come si è prescritto per il Fr. Procuratore al Cap. XIX. del presente Statuto, assoggettandolo a quelle medesime generali prescrizioni in esso descritte; ma siccome il Fr. Esattore è quello che esigge tutte l' entrate dell'Archiconfraternita, così oltre alle sue più favorevoli informazioni, dovrà prestare solidale, e sicura cauzione, ovvero una tale ipoteca su proprii stabili che risponda alle nostre rendite di un anno. É però in facoltà della Banca di ridurla alle sole rendite di un semestre.

É suo debito di fare le dovute esigenze, e depositare di mano in mano nel Banco di S. Spirito tutte le somme incassate, come si prescrive dal metodo Amministrativo, attenendosi scrupolosamente a quanto il medesimo prescrive per l' andamento dell'amministrazione.

Ogni primo di mese anticiperà una sufficiente somma al nostro Sagrestano per poter soddisfare l' elemosine delle messe a quei sacerdoti, che non potessero attendere il pagamento fino alla fine del mese, ritirandone analoga ricevuta, che passerà nelle mani del Fr. Provveditore di Chiesa.

Darà conto al nostro Fr. Computista di tutte l' esazioni che

farà nell' anno, e dell' inesatto, nel modo che prescrive il metodo amministrativo, ed in ogni Congregazione segreta presenterà lo Stato attivo, e passivo della cassa vidimato dal Fr. Computista.

Potrà locare e dislocare ad utile della Archiconfraternita le case ed altri beni stabili di essa, come è stabilito dal metodo amministrativo.

Di quei crediti che non potrà esigere sia per morosità dei debitori, sia per altra ragione, ne farà una nota e appostavi la sua firma, la passerà alla prima Congregazione segreta perchè ne vengano date le opportune disposizioni. La mora dei debitori non dovrà sopportarsi oltre ai tre mesi.

Per tutte le sue operazioni amministrative sarà immediatamente soggetto al P. Guardiano Civile.

Interverrà alle Congregazioni segrete, siccome fu stabilito per il Fr. Computista: potrà esser rimosso dalla Congregazione segreta mancando per sua colpa a qualunque delle cose anzidette, e massimamente a quelle che risguardono più specialmente le qualità di un attivo, onesto, e fedele esattore. Il suo annuo onorario viene fissato dal più volte ripetuto metodo amministrativo.

CAPITOLO VENTESIMO TERZO

DELL' ELEZIONE E OFFICIO DEL SAGRESTANO CHIERICI, E MANDATARI.

Vi sarà nella nostra Chiesa un Sacerdote secolare, che dovrà essere Confessore, il quale ne sarà il Sagrestano, e verrà eletto dalla Congregazione segreta, come tutti gli altri provisionati, nel modo e termini, e con le prescrizioni tutte stabilite al Capitolo XIX. dei presenti Statuti. Dovrà dare alla Archiconfraternita una garanzia di se, e sarà stretto osservatore di tutte quelle prescrizioni che gli sono ingiunte, niuna eccettuata, dal metodo amministrativo.

Se la Congregazione segreta per maggior vantaggio del luogo Pio, o per la maggior copia dei requisiti credesse presceglierе un Sacerdote che attualmente non fosse Confessore, potrà farlo, notificando all' eletto che si faccia approvare per le confessioni entro un congruo termine da stabilirsi dalla medesima Congregazione, restando in facoltà della Banca di poterlo prolungare, o restringerlo a seconda delle circostanze.

In questo caso però, e finchè il Sagrestano eletto non avrà ot-

tenuta la Confessione dovrà a tutta sua cura e carico provvedere la Chiesa di un Confessore, che ascolti le Confessioni massimamente nei giorni festivi.

Dovrà il Sagrestano assistere alla sagrestia non solo dall'apertura della Chiesa in tutte le mattine, fino al termine delle messe, ma dovrà attendere ancora a tutte le funzioni straordinarie, delle ore pomeridiane, intervenendo alle associazioni, e processioni, facendosi trovare in Sagrestia nelle ore delle Congregazioni, come pure presterà la sua assistenza alla Novena, e Festa dei SS. Angeli Custodi, all'ottavario dei Fedeli defonti, ed alla esposizione delle Quarant' ore, ricorrendo la quale, dovrà con l'intelligenza del Fr. Provveditore di Chiesa formar la nota dei Sacerdoti, che debbono orare ciascuno un' ora innanzi il SSmo Sagramento.

Assisterà in Oratorio con cotta e stola; e avendo luogo l'ingresso di alcun Fratello nuovamente ascritto, intuonerà il Te Deum e reciterà le solite preci.

A carico del medesimo sarà il buon ordine, il silenzio, e la modestia da osservarsi da chiunque siasi in Sagrestia. Farà che la mattina siano le messe celebrate in maniera che non v' abbia tra l' una e l' altra notabile interruzione, e ciò per comodo dei Fedeli, che v' intervengono. Stabilirà a tal' uopo un' orario conveniente ad ogni stagione, cui dovrà uniformarsi ciascuno dei Sacerdoti. Non permetterà la celebrazione della Messa a quei Preti avventizj che non potessero esibir la pagella, e farà che sieno con esattezza osservati gli editti e gli ordini del Vicariato. Invigilerà sopra tutto perchè venga dai Chierici prestato puntuale ed esatto servigio alla Chiesa, e sia provveduto alla nettezza così dei locali, come dei vasi sacri, delle suppellettili, e delle biancherie per uso degli altari, e del sacrifizio, avvertendo il Fr. Provveditore di Chiesa, ove alcuna ne manchi, o non possa più usarsi. Invigilerà finalmente perchè si apra la Chiesa secondo l' orario già stabilito.

Per soddisfare a quei Sacerdoti cui fosse grave il percepire la limosina delle Messe alla fine del mese, e desiderassero averla ogni volta che celebrano, dovrà il Fr. Esattore anticipare per questo oggetto al Sagrestano di mese in mese una somma conveniente.

Sarà provveduto dal Fr. Provveditore di Chiesa dei libri a vacchetta necessarii per iscrivervi le Cappellanie, e gli obblighi, che ha la Nostra Archiconfraternita, e tutti quegli altri voluti dal metodo Amministrativo.

Esibirà i medesimi alla fine di ciascun Mese al Fr. Provveditore di Chiesa, col quale farà il conto sì dell' avuto, che del pagato, per riportarne l' approvazione, o il saldo nei libri stessi.

Avrà dal Fr. Provveditore di Chiesa la consegna della cera per qualunque funzione, e ne sarà responsabile. Perciò terrà sempre un registro notandovi la quantità che riceve, e quella che restituisce unitamente allo scolo. Noterà le oblazioni che gli potessero essere fatte dai Devoti per la Chiesa, consegnandole al Fr. Provveditore di Essa ritirandone ricevuta per sua garanzia, e per darne, ove ne fosse richiesto, discarico esatto alla Banca.

Riceverà nell' assumere il suo Officio dal P. Guardiano Cavaliere, e dal Fr. Provveditore di Chiesa la consegna di tutti li paramenti, vasi sacri, e suppellettili per l' uso giornaliero e comune; e di quanto esiste in Chiesa, e in Sagrestia, niente escluso, verrà formato un' esatto inventario, che da esso Sagrestano dovrà essere sottoscritto colla espressa obligazione di custodire, e conservare ogni cosa, e rifare li danni, che per sua colpa potessero avvenire.

Sarà cura del P. Guardiano Cavaliere il fare che si conservi in Archivio, così l' inventario, come l' obbligazione, acciò rinunciando, o essendo dimesso il Sagrestano, possano questi fogli riassumersi, e confrontati, e trovata ogni cosa in buona regola, abbia il medesimo a riceverne la quietanza sottoscritta dal Fr. Provveditore di Chiesa. Se però a carico di esso Sagrestano si trovassero delle mancanze, non potrà ricevere la quietanza suddetta, se prima non abbia adempiuto all' accennata sua obbligazione.

Ove il Sagrestano avesse a mancare ad alcuno degli accennati doveri, o vi fossero a suo carico degli addebiti talmente gravi, che meritassero la dimissione, sarà questa discussa dalla sola Banca in Congresso particolare, *mentre come ecclesiastico merita tutti i più possibili riguardi*. Conosciuta che avrà la Banca la verità, e gravità della mancanza, oltre agli altri provvedimenti che potesse prendere a seconda delle circostanze, avrà anche il diritto di ringraziarlo nei modi più cortesi.

Venendo il Sagrestano a mancare o per morte, o per essere stato ringraziato, la Banca, perchè non abbia a soffrire ritardo il servizio della Chiesa, ne nominerà tosto uno provisorio, il quale verrà a cessare colla nomina dello stabile, che dovrà farsi nella guisa di sopra indicata.

Vi saranno inoltre due Chierici, i quali dipenderanno dal Fr. Provveditore di Chiesa e dal Sagrestano che dovrà invigilarli per-

chè adempiano con tutta esattezza ai loro doveri.

Dovranno essi Chierici essere assidui, modesti, e pronti ad eseguire quanto in servigio della Chiesa e Sagrestia verrà loro ingiunto dal Sagrestano, dal Fr. Provveditore di Chiesa, e dai Superiori.

La scelta de' Chierici sarà proposta dal Sagrestano, colla intelligenza del Fr. Provveditore di Chiesa, al P. Guardiano Cavaliere, che dovrà riportarne l' approvazione della Banca. Ove alcuno per mancanze od altri motivi dovesse essere rimosso, il Sagrestano, e il Fr. Provveditore di Chiesa ne faranno rapporto al P. Guardiano Cavaliere, il quale ne dovrà interpellare la Banca cui spetta prenderne le convenienti determinazioni.

Per facilitare al Sagrestano, ed al primo Chierico l' assidua assistenza, gli viene stabilita l' abitazione nel locale stesso della Chiesa e dell' Archiconfraternita, essendogli però assolutamente proibito di dare ricetto alle donne benchè parenti strette, a persone inquisite per delitti, o per cattiva condotta politica, e morale sotto qualsivoglia specie di parente, o inserviente. Volendo tenere in compagnia persona proba, e di specchiata morale, ne dovrà prima dimandare ed ottenerne il permesso dalla Banca, rinnuovandolo ogni qual volta debba cambiare il soggetto, o soggetti.

Vi saranno in fine due Mandatarj, i quali dovranno assistere a tutte le funzioni di Chiesa e di Oratorio in qualunque giorno ed ora si faccino: intervenire a tutte le associazioni e processioni, alle quali sia invitata, e si rechi la Nostra Archiconfraternita: fare a' Fratelli con prontezza e diligenza gl' intimi, che verranno loro ordinati: spazzare e tener netti l' Oratorio, il Vestiario, li Coretti, le scale, i cortili, e prestarsi a tutto ciò che per servizio della Chiesa, dell' Oratorio, e della Nostra Archiconfraternita sarà loro ingiunto da chiunque fa parte della Congregazione Segreta.

In tempo delle Congregazioni e Congressi dovranno stare fuori della porta, affine di essere pronti ad ogni chiamata e passare le ambasciate di chi desiderasse avere l' udienza, ed eseguire gli ordini che loro venissero dati.

Vestiranno il solito abito con la gonnella, e calzoni corti bianchi, e recandosi in servizio colla Compagnia, dovranno assolutamente indossare l' abito di essa.

L' annuo onorario viene per ognuno fissato dal metodo Amministrativo.

CAPITOLO VENTESIMO QUARTO

DEGLI OFFICIALI DI ORATORIO.

Perchè si adempiano con esattezza i varii ministeri nelle Sagre funzioni, e nelle opere di pietà che sogliono praticarsi nel nostro Oratorio, si eleggeranno degli Officiali, e sono:

Un Fr. *Vicario*, il quale sarà possibilmente un Sacerdote, o un ex Guardiano, od un Fr. Anziano dei più assidui nei giorni festivi all'Oratorio, e prendendo il primo posto nella piccola Banca, intuonerà le Antifone, reciterà gli Oremus, e non essendovi alcun Guardiano darà i segni col Campanello, invigilando che la recita dell'Officio sia fatta con pausa, modestia, e divozione.

Due FFr. *Assistenti*, i quali siederanno uno a destra, l'altro a sinistra nella medesima Banca, secondo la loro anzianità, e secondo questa suppliranno alla mancanza del Fr. Vicario. Mancando essi, i FFr. Maestri de' Novizj li faranno supplire da quei Fratelli che saranno più adatti.

Due FFr. *Lettori del Martirologio*, ed a quest'Officio è d'uopo scegliere due Fratelli, i quali nel leggere distinguan bene le pause, ed esprimano con chiarezza i nomi dei Santi, affinchè i nostri nell'udirne i fasti aumentino semprepiù le prattiche di pietà e l'amore verso Dio.

Sei FFr. *Sagrestani*, officio dei quali è il tener preparato l'Altare dell'Oratorio, invigilare che la distribuzione degli officj sia in regola, ed avuto l'ordine dai FFr. Maestri dei Novizj d'incominciare, dare il segno ai Fratelli col suono della Campana, perchè dal Vestiario salgano in Oratorio.

Due FFr. *Cantori*, che dovranno intuonare tutti i Salmi, gli Inni, le Litanie, e le altre preci tanto nell'Oratorio che in Chiesa, e così nelle Processioni, ed altre Opere pie.

Sei FFr. *Coristi*, che ajuteranno i Cantori ogni qualvolta si canteranno nella nostra Chiesa le messe di Requiem, o presente il Cadavere, o in ricorrenza di Anniversarj, e dovranno supplirli, ove questi mancassero.

Finalmente due FFr. *Vestiarj*, i quali debbono custodire il locale, e trovarsi presenti prima che sia dato principio alle nostre funzioni.

La scelta di questi Officiali appartiene ai FFr. Maestri dei Novizj, i quali ne faranno la nota riportandone l'approvazione dall'ultimo P. Guardiano. La durata di questi Oficj è di tre

mesi, ma per conferma approvata ugualmente dal medesimo P. Guardiano potrà estendersi a sei. E qui avvertano i Fr. Maestri de' Novizj, che una tal conferma vuolsi in ispecial modo procurare alla metà dei sei Fratelli Sagrestani, da cui debbono i nuovi essere ammaestrati.

CAPITOLO VENTESIMO QUINTO

DELLA CONGREGAZIONE SEGRETA.

L' Amministrazione dell' Archiconfraternita è affidata alla Congregazione Segreta, eccettuati i casi che si diranno in appresso di positiva attribuzione della Congregazione Generale. Nel resto, siccome presso la Segreta è la Suprema Autorità, così non può esservi contro i suoi Decreti protesta, reclamo, o appellazione alla Generale, essendo come si è detto tutta ad essa affidata l' economica e morale Amministrazione.

Dal Fr. Segretario, avutone l'ordine da Monsignor Primicerio, od in sua assenza dal più degno dei PP. Guardiani, verranno intimati i Fratelli designati nella Tabella della Segreta. Questo intimo verrà fatto tre giorni innanzi, eccetto il caso di urgenza, nel quale potrà anche intimarsi un giorno prima, avvertendo che il Fr. Segretario, ove si tratti di elezione dell' Eñıo Protettore, Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, Fr. Segretario, e FFr. Provvisionati, dovrà specificarlo sul viglietto d'intimo, come parimenti dovrà farlo tutte le volte che la Banca lo crederà necessario.

I FFr. nel giorno, ed ora prescritta interverranno alla Congregazione vestiti di Sacco quando fosse alla presenza dell' Eñıo Protettore, altrimenti verrà ognuno vestito dell' abito proprio.

Recitate le preci; il Fr. Segretario leggerà la nota di tutti gli intervenuti, incominciando dal Superiore. Quindi dovrà leggere per esteso tutti gli atti della Congregazione ultimamente tenuta, che avrà riportati nei rispettivi Registri, al quale effetto la Banca avrà presente il foglio ultimo della Congregazione per confrontarlo con quello leggerà il Fr. Segretario, ed in fine tuttociò che si fosse proposto e discusso nel Congresso o Congressi antecedenti, perchè venga dato discarico di tutti gli affari trattati, e che non ultimati, esiggessero maggiore ed ulteriore discussione. Non si potranno discutere nuovi affari se non siasi pienamente esaurito tutto ciò che in precedenza era stato proposto e non definito.

Niuno dei Fratelli potrà proporre affari prima di Monsignor

Primicerio, e PP. Guardiani. Dopo che da questi si saranno proposte le cose a vantaggio dell' Istituto, potrà ciascun Fratello con licenza dei Superiori parlare di ciò che giudicherà più opportuno per il buon andamento degli affari.

Il Superiore potrà intimare il silenzio a chi proponesse materie indebite, o usasse modi poco rispettosi, o pieni di animosità, sia verso i Superiori, sia verso gli altri. Non cedendo all' intimo potrà dalla Congregazione essere sospeso dal Sacco, e secondo le circostanze cancellato ancora dall' Albo.

In qualunque deliberazione o proposta, dopo che sarà stata discussa, è in libertà dei Congregati tutti dimandare che sia fatto correre il bussolo. Non sarà ciò necessario, se la cosa discussa avesse incontrato la unanime approvazione. Si eccettua però l'ammissione dei Fratelli, nella quale è di mestieri la ballottazione, essendo necessario per la inclusiva la maggioranza dei voti. Il medesimo dovrà farsi in caso d' Enfiteusi perpetue, di alienazione dei Beni del Luogo Pio, e di accettazione di Legati lasciati per Testamento, o in qualunque altro modo.

Nel caso di alienazione presa nel più esteso significato, lettasi la relazione dei FFr. Deputati ai Legati Pii, come si è accennato al Cap. XVI., e fatte su di essa le opportune discussioni, si verrà alla proposta, ed alla ballottazione, dovendosi avere per l'inclusiva non meno di due terzi di voti. Nel caso che la proposta venga ammessa dalla Congregazione Segreta, se ne dovrà a suo tempo rendere intesa la Congregazione Generale per l' approvazione.

Contro le risoluzioni, i Decreti, e le cose stabilite dalla Congregazione Segreta, non sarà lecito a chicchesia di fare, come già si disse veruna protesta, reclamo, o appellazione alla Congregazione Generale: e perciò si proibisce al Fr. Segretario di riceverle o scriverle, se alcuno ardisse di farlo. Chi ad onta di ciò vi si attentasse, ne sarà severamente ripreso dalla Banca; e non cessando, potrà essere anche privato dell'officio, non che punito con pene maggiori dalla Congregazione a seconda delle circostanze più o meno aggravanti.

Se si dovesse parlare di cosa riguardante alcuno degli intervenuti, e si stimasse conveniente per la maggior libertà della discussione, che quel fratello non vi fosse presente, potranno Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani con la maggior carità e dolcezza pregarlo ad uscire temporaneamente dalla Congregazione. Avrà luogo altrettanto ove la discussione riguardasse oggetti relativi a qualche Superiore Maggiore. Nè eglino dovranno prende-

re in sinistra parte una tale preghiera, dovendo innanzi ad ogni altra cosa considerare il bene, ed il decoro dell' Archiconfraternita.

Perchè le risoluzioni della Congregazione Segreta siano valide basterà che vi sieno dieci Membri di essa, compresi due della Banca. Se intimata la Congregazione per mancanza di numero legale non potesse aver luogo la medesima in questo caso la Banca destinerà altro giorno per la Congregazione, la quale verrà nuovamente intimata dal Fr. Segretario, scrivendo sopra il biglietto *Secondo intimo per mancanza di numero legale*, ed in questa Congregazione si procederà alle deliberazioni, benchè non vi sia il sopra stabilito numero dei dieci Fratelli.

La Congregazione tanto Segreta che Generale dovrà sempre farsi in Oratorio, tranne il caso ove fosse occupato per cosa necessaria, potendosi allora tenere in Sagrestia, o in altro luogo da destinarsi da Monsig. Primicerio e PP. Guardiani.

La Congregazione Segreta dovrà tenersi per l' esatto andamento delle cose una volta il mese, e potendo nell' ultima settimana di ciascun mese, e se il bisogno lo richiederà a giudizio di Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani anche più spesso.

Tutti li Provvisionati non potranno entrare in Congregazione Segreta, che solo quando saranno chiamati, e potranno dare il loro sentimento in affari che li riguardino, ma mai votare; viceversa poi nelle Congregazioni Generali potranno votare quando non siano cose che li riguardino.

Dalla nota dei FFr. di Segreta, che intervengono alle Congregazioni, alla fine dell' anno facil cosa sarà di riconoscer quelli, che hanno frequentato, e quelli che per fisica impotenza, o per affollamento di affari, o per qualunque altra siasi circostanza abbiano alle medesime mancato, per cui servirà ciò di scorta per non confermarli nell' anno veniente. Qual cosa sarà presa scrupolosamente a calcolo dalla Banca nell' occasione di doversi fare le nuove Cariche.

CAPITOLO VENTESIMO SESTO

DELLA CONGREGAZIONE GENERALE.

La Congregazione Generale rappresenta tutto il Corpo dell' Archiconfraternita, e risiedono presso di lei l' Autorità, e facoltà in tutto ciò che la riguarda. Alla medesima saranno ammessi tutti i Fratelli, purchè sieno usciti dal Noviziato.

La Congregazione dovrà intimarsi cinque giorni innanzi, o almeno due in caso di urgenza. A renderla valida basterà la presenza di venti dei Fratelli intimati, e ad essa presiederanno Monsignor Primicerio, ed un P. Guardiano, o almeno due di essi in assensa di Monsignor Primicerio, i quali tutti saranno compresi nel numero di venti. Quante volte non si riunisse il numero suespresso per la legalità della Congregazione Generale, si osserverà ciò che venne disposto per la Congregazione Segreta nell'antecedente Capitolo.

Si dovrà necessariamente tenere tale Adunanza Generale nella elezione dell' Emo Protettore, di Monsignor Primicerio, PP. Guardiani, Fr. Segretario, nel Possesso degli Officiali, e in tutti gli affari, nei quali abbia un particolare interesse il Corpo dell' Archiconfraternita, come sarebbe di alienazione de' Fondi, presa nel più lato senso, ed altri casi simili. In altre occasioni non potrà adunarsi senza un preventivo ordine della Congregazione segreta. I Fratelli tutti, compresi i Superiori, dovranno assistervi col Sacco. Potranno però i Superiori presenti alla Congregazione per particolari circostanze dispensare d' indossare il Sacco, eccettuato sempre il giorno del possesso degli Officiali, e quello della distribuzione dei premj.

Adunatasi la Congregazione, se i Componenti la medesima dovessero proporre una qualche istanza a maggior bene del Luogo Pio, dovranno presentarla in iscritto, ovvero proporla a voce a Monsignor Primicerio, e PP. Guardiani, i quali potranno discuterla subito, sciolta che sia la Congregazione Generale, rimanendo quei della Segreta, ovvero differirla ad altra Congregazione Segreta.

Anche fuori della Congregazione Generale, se alcuno dei componenti la medesima desiderasse proporre affari tendenti al bene della nostra Archiconfraternita, potranno diriggersi ai FFr. Maestri de' Novizj. Questi innanzi di farne la proposta alla Congregazione Segreta, dovranno esplorare la volontà dei FFr. frequentanti, per conoscere se nella maggior parte vi convengano, e nel caso affermativo allora solamente dovranno avanzarne la proposizione nella Congregazione Segreta.

Non si potrà ordinare alcuna fabbrica nuova, la cui spesa ecceda la somma di scudi duecento senza la risoluzione e il Decreto, tanto della Congregazione segreta, che della Congregazione generale; ed il medesimo dicasi se si trattasse di assumere alcun peso perpetuo.

Nei suddetti due casi la Congregazione segreta, dovrà deputare

quattro dei Fratelli più anziani per il loro voto in iscritto: questo voto insieme alla risoluzione della Congregazione segreta si presenterà alla Congregazione Generale, cui appartiene di fare quelle riflessioni, che crederà, per venirne alla risoluzione mediante il bussolo.

Il Fr. Segretario dovrà registrare nel Libro delle Congregazioni, e risoluzioni il Nome e Cognome di ciascun Fratello intervenuto alla Congregazione, distinguendo però quelli di Segreta dagli altri della Generale.

Niuna risoluzione o Decreto sarà emanato, se non si faccia precorrere il bussolo.

CAPITOLO VENTESIMO SETTIMO

DEI CONGRESSI.

A condurre con maggiore speditezza gli affari, ha l' esperienza dimostrato, che questi nella unione ristretta di poche persone vengono più prontamente discussi, e con maggior maturità esaminati, per esser quindi riferiti alla Congregazione segreta, o alla generale quando le appartenessero.

Si terrà pertanto il Congresso, il quale sarà intimato dal Fr. Segretario per ordine di Monsignor Primicerio, ed in assenza di lui, del più degno dei PP. Guardiani presenti in Roma. Vi saranno intimati, Monsignor Primicerio, i PP. Guardiani, il Fr. Segretario, il Fr. Provveditore di Chiesa, ove si trattasse di cosa che lo riguarda, alcuno dei Fratelli Consiglieri più anziani, secondo il bisogno, a scelta dei Superiori, ed in fine tutti quelli Officiali di Congregazione Segreta i quali hanno un attribuzione speciale sugli affari che devono trattarsi.

Verranno altresì invitati, quando si stimasse necessario il Procuratore, l' Architetto, il Computista, e l'Esattore perchè diano discarico degli affari ad essi affidati. Finalmente sarà in libertà della Banca di fare intimare anche alcun altro dei Confratelli, delle osservazioni, e cognizioni del quale si credesse poter profittare nelle rispettive occorrenze. Il Congresso si terrà nell' Oratorio senza sacco, ed in casi imprevisti potrà anche tenersi in casa di Monsignor Primicerio, o del P. Guardiano più degno in mancanza di Lui.

Dovranno nel Congresso prepararsi e maturarsi gli affari dell' Archiconfraternita, non però decidersi; imperocchè si dovranno essi riferire nella prima Congregazione segreta, per quindi più

facilmente risolverli. Se però si trattasse di cose di piccola entità, ed urgentissime, in modo che dal più breve ritardo ne potesse risultare pregiudizio, è autorizzato il Congresso a risolvere ed eseguire quanto appartiene alla mera necessità per farne poi relazione alla prima Congregazione segreta. Da ciò è escluso il caso in cui trattasi di fare una spesa che esigga una somma superiore ai scudi dieci nel qual caso dovrà riparare dal Congresso per il momento, ma intimare subito una Congregazione segreta per deliberare e risolvere.

CAPITOLO VENTESIMO OTTAVO

DEL CONTEGNO DA TENERSI NELLE CONGREGAZIONI

Sembrarebbe questo Capitolo inopportuno, essendo così ragguardevole il ceto dei nostri Confratelli: nondimeno dovendosi col presente Statuto provvedere a tutto, fa mestieri parlare anche di questo.

Pertanto guardisi ognuno nel proporre il suo parere di assumere un tuono di magistero ed importanza, che disdirebbe perfino ai Superiori, dovendo ciascuno negli affari posti in discussione dire ciò che pensa con tutta la sommissione e docilità per sottoporlo al giudizio, e alla riflessione degli altri Confratelli. Dovrà ognuno essere attento di non mostrare, o nelle parole, o nei gesti, disistima, o disprezzo delle riflessioni, e del sentimento altrui, ancorchè disconvenga dal loro, e sia esposto con frasi e termini meno eleganti. Si badi eziandio di non interrompere il discorso degli altri, anche per effetto di educazione, giacchè è permesso a ciascuno di replicare con modestia, dichiarando e dibattendo le ragioni che si fossero addotte, e dimostrare così il rispetto per l'opinante.

A niuno sia permesso esternare il suo sentimento, prima che sull'affare proposto, non abbiano proferito ciò che pensano Monsignor Primicerio e i PP. Guardiani, seppure essi altrimenti non ordinassero. Ciascuno procuri di fare le sue riflessioni seguendo l'ordine di anzianità, il che riesce assai decoroso. Volendosi replicare al sentimento esternato dalla Banca, o da qualsiasi altro dei Congregati, dovrà parlare sempre rivolto verso i Superiori, cui per la loro rappresentanza è dovuto il più grande rispetto.

Tutte le volte che un Confratello entrasse in Congregazione, già incominciata, ed una qualche urgenza portasse, che ne doves-

se sortire prima, che questa fosse terminata, dovrà genuflettere avanti l'Altare, fintantochè il Superiore più elevato che trovasi in Congregazione non faccia il segno col Campanello di alzarsi, e fatto un rispettoso inchino a tutta l'Adunanza anderà al suo posto, o ne partirà. Se nel caso suespresso fosse Monsignor. Primicerio, o qualunque dei PP. Guardiani, che accedesse in Congregazione, tutti i Congregati dovranno levarsi in piedi, facendo un rispettoso inchino risiedendosi al segno del Campanello, che verrà fatto come sopra.

In ogni anno e precisamente il giorno del possesso degli Officiali si dovrà dal Fr. Segretario leggere il presente Capitolo.

CAPITOLO VENTESIMO NONO

DELL' AMMISSIONE DEI FRATELLI.

Non vi è cosa che tanto meritar possa l' attenzione, e la vigilanza dei Superiori, e di tutta la Congregazione Segreta, quanto l'ammissione dei Fratelli; imperocchè da questa dipende il ben'essere, e il decoro della nostra Archiconfraternita.

Vuolsi pertanto che i Fratelli tutti siano onorati, savi, prudenti, e attaccati alla santa nostra Religione Cattolica. Il perchè nell' ammissione di essi dovranno concorrere due requisiti sostanziali. Il primo riguarda la condotta, il costume e la buona fama del postulante. Tutti quelli che furono nella Città diffamati per la loro condotta politica e morale, e per le loro massime depravate, se non avranno dati segni certi di emendazione, saranno esclusi e cancellati se già vi fossero stati ammessi. Il secondo requisito indispensabile sarà quello che il postulante sia persona di nascita civile, eserciti un onorato impiego, o una professione non volgare.

Saranno pertanto esclusi i servitori di livrea, camerieri, cuochi, credenzieri, ortolani, vignajuoli, macellari, vetturini, calzolaj, barbieri sebbene padronali, giovani di artisti, giornalieri, trattori, caffettieri, osti, negozianti di vino di qualunque specie, sia a minuto, sia all' ingrosso, tripparoli, rigattieri, locandieri, e tutti coloro che praticassero un mestiero vile, e disonorante. Siccome poi riuscirebbe assai lungo il classificare questi mestieri, così si lascia su di essi una pienissima libertà alla Congregazione segreta, la quale escluderà quei postulanti che giudicherà per tal motivo inammisibili, senza che possa allegarsi l'esempio di qualche individuo ascritto prima della compilazione del presente Statuto. Niuno po-

trà essere ammesso per Fratello, se non abbia compita l'età di anni dieciotto.

Per l'ammissione dovrà ognuno presentare una supplica, in cui sia espresso il suo nome, cognome, patria, età, professione, il luogo ove abita, la parrocchia cui è soggetto, e sottoscriverla di proprio pugno. Dovrà questa supplica essere diretta a Monsig. Primicerio, e PP. Guardiani, e consegnata ai FFr. Maestri dei Novizj, che nella prima Congregazione segreta la presenteranno alla Banca, la quale se non troverà alcuna delle sopraindicate eccezioni, Monsignor Primicerio, o il più degno dei PP. Guardiani presenti in Banca vi farà il seguente rescritto « *In Congregazione segreta del giorno . . . . ai FFr. Maestri de' Novizj per la informazione* » . Questo Rescritto verrà passato ai detti FFr. Maestri dei Novizj, che esporranno il nome del postulante allo Specchio, il quale trovasi in Sagrestia, e verrà da loro firmato.

Frattanto non ommetteranno essi FFr. Maestri dei Novizj di fare le più accurate indagini per conoscere la condizione, le qualità e la fama del postulante, recandosi in primo luogo dal Parroco sotto la cui cura esso dimora, ed interrogatolo in modo speciale intorno alla vita morale e civile del medesimo. Altrettanto poi praticheranno presso probe ed oneste persone che ne avessero conoscenza.

A ciascuno dei Fratelli sì della Congregazione segreta , che della generale è permesso ancora d'istruirsi e conoscere le qualità del postulante ; e trovandole contrarie all'ammissione, dovranno riferirle ai FFr. Maestri dei Novizj sotto segreto da conservarsi rigorosamente anche verso il Fratello denunciante.

Nella seguente Congregazione segreta i FFr. Maestri dei Novizi, dopo aver prese le più sicure informazioni, ed averle appalesate alla Congregazione, se non vi saranno ostacoli, Monsig. Primicerio ed i PP. Guardiani ordineranno che corra il bussolo, ed il postulante verrà ammesso, se avrà più della metà dei voti. Se poi le informazioni saranno contrarie, allora Monsignor Primicerio, o il più degno dei PP. Guardiani che si trova in Banca colla intelligenza degli altri dirà genericamente che non concorrendo nel postulante le qualità richieste dallo Statuto, non può correre il bussolo, nè essere ammesso.

Da questo metodo non saranno neppure esenti i figli de' nostri Confratelli. Ne saranno però dispensati li soli Prelati, e potranno essere ammessi lo stesso giorno della petizione , e senza questa se fossero eletti al Primiceriato. Una tale concessione vie-

ne pure accordata a quel Principe, o altro Nobile che venisse eletto a Guardiano Principe.

Quante volte fosse stato cancellato qualcuno dei nostri Fratelli, e facesse supplica per essere nuovamente ammesso, la Congregazione segreta a maggioranza di voti deciderà di accettare o rigettare la petizione, e nel caso di accettazione, dovranno osservarsi tutte le formalità stabilite pel l'ammissione di un nuovo Fratello, dovendo esser considerato come un semplice postulante.

CAPITOLO TRENTESIMO

DELLE SORELLE
DELLA NOSTRA ARCHICONFRATERNITA

Vi sarà anche tra le nostre Sorelle il Regolamento per le opere spirituali che dovran fare a vantaggio delle anime loro, e della nostra Archiconfraternita, studiandosi di adempiere alle medesime con zelo e con esemplar divozione. Pertanto avranno a Priora una Principessa, cui dovranno prestare tutto il rispetto, sommissione ed ubbidienza. A sua scelta avrà la medesima in ajuto una Dama col titolo di sotto-Priora, e vi saranno inoltre dodici sorelle infermiere.

ARTICOLO PRIMO

DELLA ELEZIONE DELLA PRIORA.

Monsignor Primicerio, e i PP. Guardiani proporranno in Congregazione Segreta alcune Principesse: queste passeranno per bussolo nella stessa guisa che si disse nella elezione di Monsig. Primicerio e PP. Guardiani.

Quelle due che avranno avuta maggioranza di voti saranno proposte in Congregazione Generale, e passata ciascuna separatamente per bussolo, restarà eletta quella favorita dalla sorte con maggior numero di suffragii.

L' officio della Priora sarà a vita.

ARTICOLO SECONDO

DELLA ELEZIONE DELLA SOTTO-PRIORA E DELLE INFERMIERE.

Dovendo la sotto-Priora essere di piena soddisfazione della Priora, sarà da essa liberamente scelta: dovrà però essere, come si disse, una Dama, ed uniformarsi a quanto le verrà dalla medesima ingiunto, anche a norma delle regole.

Il suo officio durerà tutto il tempo dell' esercizio di essa Priora; potrà però essere confermata dalla nuova Priora, quando questa lo creda espediente, essendo sempre la Priora arbitra della scelta.

La Priora unitamente alla sotto-Priora sceglieranno tra le Sorelle un numero conveniente d' infermiere, che presteranno il loro servizio per turno nell' Ospedale di S. Giacomo in Augusta. Il loro officio sarà di un anno, e potranno essere confermate per un altro anno ad arbitrio della Priora e sotto-Priora.

ARTICOLO TERZO

DELL' OFFICIO DELLE MEDESIME.

Sarà cura della Priora, della sotto-Priora, e delle infermiere di usare ogni diligenza e carità dell' altre sorelle, e che la Confraternita sia provveduta della biancheria, e degli apparamenti necessarii, affinchè manifestamente apparisca il loro zelo pel decoro del divin culto, e quanto sono animate dallo spirito di carità, d'amore e divozione verso i nostri SS. Angeli Custodi.

La Priora, e sotto-Priora, e specialmente le infermiere si eserciteranno nella visita delle sorelle inferme, oltre l'assistenza che presteranno la mattina della seconda Domenica d'ogni Mese, e quando questa sia impedita, nella quarta Domenica, alle inferme del detto Ospedale di S. Giacomo in Augusta, in quel modo e giorno stesso in cui questo caritatevole officio si presta dai Fratelli agli Infermi. Ad evitare la confusione, sarà in libertà della Priora di stabilire il numero delle sorelle che dovranno prestare il loro servizio nei giorni stabiliti. Degli officii di esse sorelle verrà formata una tabella in doppio, da tenersi una nell'Ospedale, e l'altra nell' Oratorio, firmata da Monsignor Primicerio e PP. Guardiani e dalla Priora.

CAPITOLO TRENTESIMO PRIMO

DELLA NOVENA E FESTA DEI SS. ANGELI CUSTODI.

La festa dei SS. Angeli Custodi, che ricorre in ogni anno nel giorno due d'Ottobre, dev'essere solennizzata col maggior decoro, zelo e divozione dai nostri Fratelli, e dalle Sorelle. Sarà tale solennità preceduta da una Novena che avrà principio ai 22. di Settembre, e sarà eseguita con la decenza conveniente.

Verrà poi la Festa solennizzata col più decente apparato possibile nella nostra Chiesa, ed i nostri Fratelli, e le Sorelle si studieranno di ricevere in quel giorno con la più grande divozione il pane degli Angeli; e però interverranno i Fratelli vestiti di sacco alla Messa Conventuale, nella quale ciascuno si communicherà, procurando di accostarsi alla Eucaristica mensa con esemplar divozione, e quindi assistere alle altre pie funzioni della Chiesa con la maggiore modestia, al doppio scopo, di eccitare alla pietà e divozione il popolo che in quel giorno concorre alla nostra Chiesa, e di lucrare il copioso tesoro delle Indulgenze benignamente concesse dai sommi Pontefici alla nostra venerabile Archiconfraternita.

CAPITOLO TRENTESIMO SECONDO

DELL' AGGREGAZIONE D'ALTRE COMPAGNIE.

Non havvi Cristiano il quale non conosca qual culto debbasi ad un Principe della celeste gerarchià, che la divina misericordia si compiacque assegnarci per nostro Tutore, e Protettore, e per nostra guida. E però molte compagnie sonosi erette non solo nel nostro stato, ma anche fuori ed in lontane provincie sotto l' invocazione del santo Angelo Nostro tutelare. Moltissime se ne sono aggregate alla nostra, riconoscendola per loro Madre; e molte ancora se ne vanno tutto dì aggregando. Perciò nel caso che alcuna di esse amasse di associarsi alla nostra, e partecipare delle grazie e delle indulgenze a lei concesse dai Sommi Pontefici; dovrà procedersi con la maggior circospezione, e tenersi il seguente metodo.

Dovrà primieramente aversi in considerazione quanto si prescrive nel Breve ossia Costituzione della S. M. di Clemente VIII., che incomincia « *Quaecunque à Sede Apostolica* » dei 7. Decembre 1604. sulle Aggregazioni delle altre Compagnie, non che nell'altra

Costituzione della S. M. di Gregorio XV. che incomiminciа «*Pietatis et caritatis operibus*» dei 21. Luglio 1621., con la quale furono concesse alla nostra Archiconfraternita le facoltà di aggregare altre Compagnie: e perciò si ordina, che quelle Compagnie che domandassero di aggregarsi presentino, o facciano presentare una memoria diretta alla nostra Archiconfraternita, in cui si dovrà primieramente includere la prova legale di essere state erette canonicamente in qualche Chiesa con la facoltà del loro Ordinario. In secondo luogo la prova legale, che nella Città, Terra o Castello ove si chiede l'aggregazione alla nostra Archiconfraternita non sia stata accordata ad altra Compagnia. In terzo luogo che per far la domanda di aggregazione vi sia la persona incaricata munita di uno speciale mandato di procura legalmente fatto.

La supplica verrà consegnata al Fr. Segretario, il quale esaminati i documenti, la proporrà in Congregazione segreta. Riconosciuto il tutto in piena regola, e secondo le accennate prescrizioni, previo il bussolo con segreti suffragii, se verrà a maggioranza di voti ammessa; si ordinerà al Fr. Segretario medesimo di spedire la solita patente, la quale verrà dall' Emo Protettore, da Monsignor Primicerio, dai PP. Guardiani, e dal Fr. Segretario firmata.

Le oblazioni da farsi dalla Compagnia aggregata alla nostra Archiconfraternita sarà di due torcie non minori di cinque libbre l' una. Il Fr. Segretario per l' estensione della minuta, per la spedizione della patente e per quant' altro occorra, non potrà prendere più di uno scudo d' oro. Il Cappellano avrà una propina di bajocchi sessanta, i chierici di bajocchi trenta, ed i mandatari di bajocchi cinquanta per ciascuno.

Sarà cura del Fr. Segretario di riporre, e fare che si conservi in Archivio la supplica con tutti i documenti di tale aggregazione, iscrivendola nell' elenco delle Aggregazioni, e indicando il giorno, il mese, e l' anno depositando la minuta originale della patente spedita.

CAPITOLO TRENTESIMO TERZO

DIVERSE REGOLE DA OSSERVARSI DAI NOSTRI FRATELLI.

Umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportarsi scambievolmente con massime di vera carità, formare un solo corpo, ed un solo spirito, sono la regola con la quale debbono condursi tutti i nostri

Fratelli. Con queste virtù si conserverà nella nostra Archiconfraternita una durevole e reciproca pace, la quale è il vero carattere dei seguaci del Redentore.

Vogliamo pertanto che tutti i Fratelli si considerino, si trattino e si guardino fra loro in pari grado senza veruna distinzione chiamandosi inviolabilmente l'un l'altro col nome di Fratello. Nelle tabelle, dopo il titolo di Fratello, si porrà il nome proprio di ciascuno, quindi la qualifica o titolo di onore, che gli convenga, e finalmente il casato. Ai Guardiani in luogo del titolo di Fratello si darà quello di Padre.

Per lo stesso fine, e per ischivare dispiaceri ed altercazioni, si proibisce a chicchesia d'ingerirsi in quegli officii, ed in quelle cose che non sono di sua pertinenza; nè potrà alcuno riprendere le operazioni di un altro, o perdere di rispetto alla Banca con lo sparlarne in qualunque tempo e luogo; imperocchè chi per zelo volesse rimediare a qualche operazione errata, dovrà avvertirne Monsignor Primicerio, o alcuno dei PP. Guardiani, ai quali spetta di riparare, come si è detto ad ogni abbaglio, o mancanza degli Officiali. Chiunque pertanto spargesse zizanie non solo contro i Superiori, ma anche contro qualche Fratello per animosità, o parlasse con poco rispetto degli Ecclesiastici e mostrasse sentimenti alieni dallo spirito del nostro istituto, e della Cattolica Religione, sarà dalla Congregazione segreta, alla quale se ne farà relazione, non solo privato dell'uso del sacco per un determinato tempo, ma cancellato ancora dall'Albo dell'Archiconfraternita.

Vogliamo che i nostri Fratelli osservino principalmente tutti i Comandamenti di Dio e della S. Chiesa, procurino di udire ogni giorno la santa Messa, o almeno visitino il SS̃mo Sacramento, abbiano particolar divozione alla Beatissima Vergine, ai SS. Angeli Custodi, ai quali offriranno ogni giorno alcun ossequio particolare, e infine procurino di ricevere spesso i SS. Sagramenti. Si studino di frequentare quanto più possano le funzioni di Chiesa e di Oratorio, non che le Congregazioni.

CAPITOLO TRENTESIMO QUARTO

DELL'OSSERVANZA DELLO STATUTO.

S'inculca nuovamente, e si raccomanda con la maggior effusione dello spirito la piena, ed esatta osservanza di quanto viene pre-

scritto nel presente Statuto, dalla quale dipende l' onore della Nostra Archiconfraternita.

Si esortano perciò i fratelli a ritenerne presso di se un esemplare. Il Fr. Segretario lo conserverà nella cassetta di consegna ed in tutti i Congressi e Congregazioni così segrete che generali, dovrà tenersi alla vista di tutti, affinchè possa servire di regola in qualsiasi dubbio potesse nascere; quale esemplare di esso Statuto dovrà consegnare nel sortir dalla carica al nuovo Fr. Segretario eletto.

Nascendo il dubbio, se alcuna cosa sia o nò contemplata nello Statuto, o sulla interpretazione del medesimo, la Congregazione segreta avrà la piena libertà d'interpretarlo mediante il bussolo, e con due terzi di voti. In tale discussione però dovrà esser composta la Congregazione segreta di un numero d'individui non minori di quindici. Essendo minore il numero, dovrà intimarsi un'altra Congregazione segreta dal Fr. Segretario, il quale nell' intimazione aggiungerà preghiera di non mancare, trattandosi della interpretazione dello Statuto. In questa seconda Congregazione non si avrà riguardo al numero degli intervenuti, ma si risolverà il dubbio, e l' interpretazione sarà quella ottenuta con la maggioranza dei voti.

Di questa interpretazione dovrà formarsi un decreto, il quale non solo verrà trascritto dal Fr. Segretario nel libro dei decreti, ma se ne dovranno anche affigere due copie simili, una nell' Oratorio, l'altra nel vestiario.

Se però si dasse il caso di dover aggiungere, mutare od erogare a qualche Capitolo, disposizioni, regolamento, o ad una parte di essi, dovrà farsene la proposta nella Congregazione segreta e generale, e la risoluzione sarà umiliata all'Emo Protettore, onde si degni presentarla al Trono Sovrano per la sansione.

FINE DELLO STATUTO.

INDICE

DEI CAPITOLI

FIRMATI

DON MARINO TORLONIA DUCA di Bracciano Guardiano.
GIO. BATTISTA CAV. FREZZA Guardiano.
LUIGI AVVOCATO SANTUCCI Guardiano.
GIO. BATTISTA SQUANQUERILLI Guardiano.
GIACOMO ANTONELLI Guardiano.
Fr. BERNARDINO DE ANGELIS Deputato.
Fr. REGINALDO NASCIMBENE Deputato.
Fr. ENRICO GENOUVEZ Deputato.
Fr. ANGELO CAV. ANTONINI Deputato.
Fr. FILIPPO GUARNIERI Deputato.

Ex auctoritate Nobis a Sanctissimo Domino Nostro benigne adtributa constitutiones hoc volumine exscriptas pro Archisodalitio Angelorum Custodum adprobamus easque ratas ac firmas edicimus, iisque ut rite et accurate obtemperetur, mandamus et certo confidimus sodales pro eo quo praestant pietatis ac religionis studio eas apprime servaturos fore. Datum ex sedibus nostris die sacra honori Virginis Reginae Angelorum ab origine immaculatae. Anno MDCCCXLVI.

P. CARD. POLIDORIUS PROTECTOR.

L. ✠ S.

IMPRIMATUR

F. ANGELUS MODENA S. P. M. S.

JOSEPH CANALI Archiep. Coloss. Vicesgerens.